GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1883 — ROMA — VENERDÌ 27 LUGLIO — NUM. 175

ASSOCIAZIONI.

Gazzetta Ufficiale:	Anno	Sem.	Trim.
In Roma . . . . L.	32	17	9
In Roma a domicilio e in tutto il Regno . . . . . »	36	19	10
Gazzetta Ufficiale coi Rendiconti stenografati del Parlamento:			
In Roma . . . . L.	40	21	11
In tutto il Regno . . . . »	48	25	13

Per l'estero aggiungere le spese postali. — Un numero separato in Roma cent. 10, pel Regno 15. Un numero arretrato costa il doppio.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono dall'AMMINISTRAZIONE (*Uffizio dell'Economato del Ministero dell'Interno*) e dagli Uffizi postali del Regno. — Le associazioni decorrono dal 1° d'ogni mese.

DIREZIONE: ROMA, piazza Madama, n° 17, piano 1°

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto dell'11 marzo 1883:

Ad uffiziale:

Trovati cav. Giacomo, tenente colonnello comandante il distretto militare di Macerata, collocato a riposo con decreto di pari data.

Con decreto del 16 gennaio 1883:

A cavaliere:

Di Bartolo Ignazio, capitano marittimo comandante del *Soluntc*.

Con decreto del 14 marzo 1883:

A cavaliere:

Bouvery Benedetto, capitano d'artiglieria nella posizione di servizio ausiliario.

Con decreto del 13 maggio 1883:

A cavaliere:

Bosco Luigi Michele, capotecnico principale d'artiglieria e genio, collocato a riposo con decreto di pari data.

Maggiorotti Valerio, id., id.

Con decreto del 17 maggio 1883:

A cavaliere:

Leidi Edoardo, contabile principale di 2ª classe nel personale degli impiegati civili contabili, collocato a riposo con decreto di pari data.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **1503** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione conchiusa fra l'Italia e la Svizzera, e firmata a Berna il 15 dicembre 1882, per regolare il servizio dei rispettivi uffici doganali e daziari riuniti nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, ed in quelle intermedie di Maccagno e di Pino sulla strada ferrata del Gottardo, le cui ratifiche furono scambiate a Berna il 9 luglio 1883.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 15 luglio 1883.

UMBERTO.

MANCINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

CONVENZIONE *fra l'Italia e la Svizzera per regolare il servizio dei rispettivi uffici doganali e daziari riuniti nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, ed in quelle intermedie di Maccagno e di Pino, sulla strada ferrata del Gottardo, in esecuzione della convenzione del 23 dicembre 1873, articolo 10.*

Sua Maestà il Re d'Italia ed il Consiglio federale della Confederazione Svizzera, nell'intento di regolare con una speciale convenzione, a tenore dell'articolo 10 della convenzione 23 dicembre 1873, il servizio degli uffici doganali o daziari dei rispettivi Stati, riuniti nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, ed in quelle intermedie di Maccagno e di Pino, sulla strada ferrata del Gottardo,

Hanno nominato per loro plenipotenziari a questo fine:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il signor conte Alessandro Fè d'Ostiani, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Confederazione Svizzera;

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera,

Il signor colonnello Bernardo Hammer, consigliere federale, capo del dipartimento federale delle finanze e dei dazi,

i quali, comunicatisi i rispettivi pieni poteri, e trovatili in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione degli articoli seguenti:

Art. 1. La strada ferrata internazionale del Gottardo tra l'Italia e la Svizzera nei punti in cui attraversa il confine sarà considerata come strada doganale.

Tutti i convogli di viaggiatori e di merci potranno, sotto l'osservanza delle discipline prescritte nei due Stati, liberamente circolare sulla detta strada, tanto di notte quanto

di giorno, e tanto nei giorni festivi quanto nei feriali, salvo i divieti in vigore, in ciascuno dei due Stati, rispetto all' importazione, all'esportazione od al transito di determinate categorie di merci.

Art. 2. Le stazioni internazionali di Chiasso e Luino e quelle intermedie di Maccagno e Pino, come pure i tronchi di strada ferrata fra le stesse ed il confine, sono soggetti alla sorveglianza delle autorità doganali dello Stato sul cui territorio sono situati.

Art. 3. Gli uffici doganali o daziari dei due Stati, riuniti nelle predette stazioni internazionali principali ed intermedie, ed in quelle intermedie fra esse stazioni e il confine, si comunicheranno vicendevolmente, nel modo più breve, i rilievi sopra i fatti che avessero pregiudicato o potessero pregiudicare gli interessi reciproci, o che portassero violazione ai divieti d'importazione, di esportazione o di transito, congiungendo i loro sforzi allo scopo d'impedire il contrabbando.

Art. 4. Gli impiegati superiori di ciascuno degli uffici riuniti, e quelli che saranno a ciò delegati appositamente dalle rispettive autorità, potranno prendere cognizione dei registri, bollettari e analoghi documenti dell'altro ufficio, concernenti il movimento delle merci, e levarne copie ed estratti.

Art. 5. Per effetto dell'applicazione dei regolamenti doganali e della competenza e procedura per le contravvenzioni, le stazioni ove si trovano gli uffici doganali riuniti, come pure il tronco di strada ferrata fra esse stazioni e il confine, si considerano come esistenti nello Stato dal quale dipendono gli uffici doganali o daziari.

Art. 6. Gli uffici doganali riuniti saranno fregiati esternamente degli stemmi dei rispettivi Stati e delle corrispondenti iscrizioni.

Il personale dei medesimi potrà portare la divisa e l'armamento prescritti dai rispettivi regolamenti, eccettuato il moschetto, del quale non potranno andare armati se non per la scorta dei convogli, ovvero, in tempo di notte, per la sorveglianza delle merci e della cassa.

Art. 7. Il personale stesso, oltre a sorvegliare i magazzini e luoghi di deposito per le merci destinate ad entrare nel proprio Stato, avrà il diritto di accesso in tutti gli altri magazzini e luoghi di deposito di merci nel circuito della stazione durante il servizio giornaliero, e potrà assistere alle operazioni di scarico, carico e pesatura che si eseguiscono dagli agenti della strada ferrata.

Art. 8. Gli uffici doganali riuniti sono autorizzati a disimpegnare il rispettivo servizio ed a procedere alle operazioni doganali per le merci, gli invii postali e gli effetti dei viaggiatori, a norma delle leggi e dei regolamenti del proprio Stato, accordando specialmente pel transito, tutte le facilitazioni conciliabili con l'osservanza delle dette leggi e dei detti regolamenti.

Art. 9. Gli uffici doganali riuniti hanno il diritto di procedere in via penale, nei casi e modi stabiliti nel rispettivo Stato, contro ogni violazione delle prescrizioni doganali che venga commessa nelle stazioni o sul tronco di strada ferrata fra queste e il confine.

Le competenti autorità dello Stato cui l'ufficio appartiene hanno il diritto di procedere ad inchieste per l'accertamento di tali contravvenzioni, di confermare i sequestri operati dal detto ufficio e di giudicare le contravvenzioni stesse giusta le rispettive leggi penali.

Art. 10. Sopra istanza delle predette autorità, le autorità dello Stato in cui è situata la stazione internazionale dovranno, nei casi di contravvenzione alle prescrizioni doganali dell'altro Stato:

1. Procedere all'audizione dei testimoni e periti;

2. Praticare visite d'ufficio e perquisizioni e certificarne il risultato;

3. Intimare agli incolpati le citazioni e le sentenze delle autorità dell'altro Stato.

Art. 11. Nello scopo di agevolare agli impiegati ed agli agenti dell'ufficio doganale dello Stato vicino l'adempimento del loro mandato, l'ufficio doganale dello Stato in cui è situata la stazione dovrà, ogniqualvolta ne sia richiesto, ordinare immediatamente alle sue guardie di prestare aiuto ai detti impiegati ed agenti, senza che possano addebitarsi spese di sorta all'Amministrazione dell'altro Stato.

Art. 12. Le competenze e facoltà degli uffici doganali riuniti saranno, rispettivamente, quelle di cui godono in Italia gli uffici doganali di prima classe del secondo ordine, in Isvizzera gli uffici doganali principali, salvo a ciascuna Amministrazione il diritto di conferir loro più estese facoltà, qualora lo creda conveniente.

Gli uffici doganali o daziari intermedi di Maccagno e Pino, riuniti nelle stazioni esistenti fra le stazioni internazionali ed il confine, avranno le attribuzioni che in Italia spettano agli uffici doganali di ultimo ordine ed ultima classe, ed in Isvizzera agli uffici daziari secondari.

Il trasporto delle merci fra le stazioni intermedie e quelle principali internazionali sarà legittimato con bolletta di circolazione o di accompagnamento, per assicurare loro la esenzione dal dazio.

Art. 13. La visita dei bagagli, compresovi il piccolo bagaglio a mano dei viaggiatori e le relative operazioni doganali, saranno eseguite simultaneamente dai due uffici nella sala comune a ciò destinata, e subito dopo l'arrivo dei convogli, affinchè sia possibile il pronto proseguimento dei suddetti oggetti e viaggiatori colla medesima corsa.

Art. 14. Le merci dovranno passare, dall'una all'altra Amministrazione doganale, direttamente e senza intermediari, salvo l'opera necessaria degli agenti della strada ferrata.

Art. 15. La visita e verificazione delle merci sarà fatta prima dagli impiegati dello Stato da cui esse escono, e poscia da quelli dello Stato in cui devono entrare. Semprechè sia possibile, le dette visite e verificazioni saranno fatte simultaneamente dagli impiegati dei due Stati.

Art. 16. Agli impiegati di ciascuno degli uffici riuniti è data facoltà di assistere, vicendevolmente, alle operazioni eseguite dagli agenti dell'altro Stato.

Art. 17. Gli uffici riuniti potranno rilasciarsi reciprocamente dei certificati di entrata e di uscita delle merci.

Nessuno dei due uffici potrà accordare lo svincolo delle garanzie che sieno state fornite per l'uscita dal proprio Stato delle merci in transito, o per la riesportazione dei depositi doganali (*entrepôts*), nè le restituzioni di dazio od altre agevolezze concesse dalle rispettive leggi alla esportazione, prima che siagli provato dall'ufficio dell'altro Stato che la merce è stata presentata a quest'ultimo ufficio.

I detti certificati saranno rilasciati in forma sommaria, cioè per mezzo di semplici annotazioni sui documenti di scorta dell'altro ufficio.

Art. 18. I piombi, i suggelli ed i lucchetti a chiave doganali apposti ai vagoni od ai singoli colli non saranno levati dagli impiegati dell'ufficio doganale d'uscita se non in presenza degli impiegati dell'altro Stato, i quali vi apporranno immediatamente i loro, se ne sarà il caso.

Art. 19. In conformità dell'articolo 11 della convenzione di Berna del 23 dicembre 1873, le due Amministrazioni doganali potranno fare accompagnare dal loro personale i convogli dalla stazione internazionale alla prima stazione al di là del confine e viceversa.

Art. 20. Tutti i convogli che arrivano nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, con merci destinate per l'altro Stato, devono essere accompagnati da liste di carico indicanti tutte le merci ed oggetti portati dai convogli medesimi, ad eccezione dei bagagli dei viaggiatori.

Le dette liste dovranno consegnarsi, subito dopo l'arrivo del convoglio, all'ufficio doganale o daziario, rispettivamente, con tutti i documenti di scorta prescritti, e saranno stese nel modo e nel numero stabilito dalle rispettive Ammini-

strazioni, che sarà, possibilmente, uniforme per ambedue gli uffici.

Art. 21. Dall'arrivo nella rispettiva stazione sino alla partenza, le merci sono soggette per il riscontro, scarico, carico e sorveglianza, alle disposizioni dell'ufficio doganale dello Stato nel cui territorio le merci devono entrare, tenuto conto delle legittime esigenze dell'ufficio dell'altro Stato.

Art. 22. La sorveglianza di ciascuno degli uffici riuniti sui magazzini, luoghi di deposito, ecc., per le merci destinate ad entrare nel rispettivo Stato, ha per oggetto la tutela dell'interesse finanziario, e non menoma la responsabilità dell'Amministrazione della strada ferrata rispetto alla custodia di esse merci verso i proprietari e destinatari.

Art. 23. L'Amministrazione della strada ferrata ha l'obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie affinchè le merci, i viaggiatori ed i loro effetti, sottoposti alle discipline doganali, non entrino nelle stazioni e non escano, senonchè pei passaggi che verranno all'uopo stabiliti nell'interesse del servizio dei rispettivi uffici doganali.

Art. 24. L'Amministrazione della strada ferrata dovrà prevenire, in tempo utile, gli uffici doganali riuniti delle ordinarie o straordinarie variazioni negli orari dei treni di viaggiatori e di merci, nonchè dell'eventuale straordinaria spedizione di convogli.

Art. 25. Le Amministrazioni della ferrovia del Gottardo e dell'Alta Italia, e per esse i loro uffici nelle stazioni internazionali, devono impedire, sotto la loro responsabilità, che qualsiasi mercanzia abbandoni la stazione senza che le relative formalità doganali, italiane o svizzere, siano state adempiute.

Le due Compagnie sono responsabili dell'inosservanza di questa prescrizione, in base alle disposizioni penali della legislazione doganale o daziaria dei due Stati contraenti.

Le due Compagnie dovranno parimenti invigilare, sotto la loro responsabilità, a che i colli che saranno stati deposti nei locali destinati a ricevere le mercanzie arrivate in transito dall'uno degli Stati a destinazione dell'altro, non possano essere ritirati dai detti locali per ricevere un'altra destinazione, senza il consenso espresso degli uffici doganali, o daziari, dei due Stati.

Art. 26. Le autorità dello Stato, nel territorio del quale si trova la stazione internazionale, presteranno agli impiegati doganali o daziari dell'altro Stato, nelle operazioni del loro servizio, la stessa protezione ed assistenza che accordano agli impiegati del proprio Stato.

Gli impiegati degli uffici doganali o daziari, ferroviari, postali, telegrafici e di polizia dello Stato vicino, situati sul territorio ove si trova la stazione internazionale, come pure le loro famiglie dimoranti con essi, godranno, da parte dello Stato sul cui territorio dimorano, della medesima protezione da esso accordata ai propri cittadini.

Art. 27. I detti impiegati dipenderanno, in materia di servizio e di disciplina, esclusivamente dalle autorità dello Stato a cui appartengono.

Essi dovranno però osservare le leggi penali ed i regolamenti di polizia dello Stato sul cui territorio dimorano, e saranno, per tale riguardo, sottomessi alla giurisdizione di questo Stato.

Nel caso di arresto di un impiegato od agente per contravvenzione a dette leggi, se ne darà immediato avviso all'autorità da cui dipende.

Art. 28. Gli impiegati predetti od i membri delle loro famiglie saranno esenti, da ogni specie di servizio militare e da qualsiasi altra prestazione personale per conto dello Stato sul cui territorio dimorano.

Art. 29. Gli impiegati e le loro famiglie, nell'occasione del primo stabilimento, godranno, per parte dello Stato in cui è situata la stazione internazionale, della franchigia da qualsiasi diritto di dogana o daziario per i mobili ed effetti d'uso ed usati, e per le uniformi ed armi, destinati ad esclusivo loro uso.

Saranno pure esenti da ogni diritto d'entrata o d'uscita, i mobili, attrezzi, utensili, registri, formulari, ecc., occorrenti agli uffici suddetti.

Art. 30. La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, e durerà fino al 31 dicembre 1884, ma continuerà ad essere in vigore di anno in anno, salvo disdetta o domanda di revisione dell'una o dell'altra delle parti contraenti, da notificarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno.

In forza della medesima restano abrogate le norme provvisorie di servizio adottate con protocollo dell'8 settembre 1876 riguardo alla dogana internazionale di Chiasso.

Art. 31. I Governi contraenti si riservano la ratificazione della presente convenzione.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno qui apposto le loro firme ed i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 15 dicembre 1882.

(L. S.) *Firmato:* FÈ. (L. S.) *Firmato:* HAMMER.

Il Numero **1503** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono riconfermati nazionali i seguenti tronchi stradali:

Dalla stazione di Gemona per la valle del Fella e Pontebba al confine dello Stato austro-ungarico (n. 51);

Da Modena a Revere passando per Mirandola e Tramuschio (n. 24);

Dal ramo di accesso all'imbocco nord della galleria, fino alla sommità del colle di Tenda, e da questa all'incontro della strada di accesso all'imbocco sud della galleria (numero 13 *bis*.)

Art. 2. Sono classificate fra le strade nazionali le seguenti:

Dalla stazione della strada ferrata di Porretta per Pracchia a Ponte Petri sulla nazionale n. 25, che prenderà il numero di 25 *bis*;

Da Arten per Fonzaso a Pontet di Monte Croce, confine dello Stato austro-ungarico, che prenderà il numero 48 *bis*;

Da Fenestrelle a Cesana;

Dalla nazionale 51 *bis* per Santo Stefano a Monte Croce di Comelico;

Da Cuneo a Prazzo.

Art. 3. Per il completamento delle strade indicate nell'articolo 2 saranno stanziate nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici lire 100,000, per ognuno degli esercizi 1886, 87, 88, 89, 90.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1883.

UMBERTO.

GENALA.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **1507** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È autorizzata la spesa di lire 655,000 pel collocamento di nuovi fili in aumento alla rete telegrafica.

Tale somma verrà ripartita in rate eguali sui bilanci passivi del Ministero dei Lavori Pubblici (Parte straordinaria) per gli esercizi degli anni 1884, 1885 e 1886, ed inscritta in capitolo apposito sotto il titolo: *Fondo pel collocamento di nuovi fili in aumento della rete telegrafica.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1883.

UMBERTO.

GENALA.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **1434** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1883;

Veduti i Reali decreti 13 settembre 1874, num. 2171, e 22 agosto 1880, n. 5617, coi quali fu approvato il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della R. Università di Padova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le modificazioni ed aggiunte al ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della R. Università di Padova, indicate nella tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1883.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

TABELLA *delle modificazioni ed aggiunte al ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della R. Università di Padova.*

Gabinetto d'anatomia patologica.

Direttore	L.	700
2 Assistenti, a lire 1500 caduno	»	3,000
2 Inservienti, a lire 720 caduno	»	1,440
	L.	5,140

Gabinetto di materia medica.

Direttore	L.	700
Assistente	»	1,200
Inserviente	»	720
	L.	2,620

Scuola d'applicazione per gli ingegneri.

Direttore	L.	1,000
Applicato per l'amministrazione	»	1,000
6 Assistenti, a lire 1500 caduno	»	9,000
Inserviente	»	800
	L.	11,800

Roma, 10 giugno 1883.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

BACCELLI.

Il Numero **1501** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data all'accordo addizionale alla convenzione di estradizione del 27 febbraio 1869 fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per regolare l'estradizione in transito attraverso i territori dei due Stati, firmato a Vienna il 6 dicembre 1882, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 28 maggio di quest'anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1883.

UMBERTO.

MANCINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême et Roi apostolique de Hongrie, désirant régler d'un commun accord les conditions de la remise par voie de transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes, ou sur ses bâtiments, des individus livrés à l'autre Partie par un troisième Etat, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le sieur Charles comte de Robilant, Grand Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Grand Croix des Ordres de Saint-Etienne, de Léopold et de François Joseph, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, etc. etc.;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie:

Le sieur Gustave comte de Kálnoky de Körös-Patak, Chevalier de l'Ordre Impérial de Léopold, Conseiller intime actuel et Chambellan, Son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Etrangères, Major général dans Ses armées, etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-

voirs en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. L'extradition par voie de transit sur les territoires ou les bâtiments des Parties contractantes sera accordée pour les mêmes actions punissables ainsi que sur la productions des mêmes documents et sous les mêmes restrictions et précautions qui, aux termes du traité conclu entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie le 27 février 1869, règlent l'extradiction réciproque.

Le transit ne sera pas accordé:

1. Si l'individu appartient par sa nationalité à l'Etat requis;

2. S'il est poursuivi, soit pour un délit politique, soit pour un fait connexe à un semblable délit;

3. Si, par rapport à l'infraction qui a motivé la demande de transit, la prescription de la poursuite criminelle ou de la peine est acquise d'après les lois de l'Etat requis.

Il en sera de même si, du chef de cette infraction ou de quelque autre délit, les Tribunaux de l'Etat requis sont, d'après les lois du pays, appelés à procéder contre l'inculpé ou bien à exécuter une sentence pénale portée contre lui.

Art. 2. Sera accordé de même, sous les restrictions prévues par l'article XV du traité d'extradition du 27 février 1869, le transit (aller et retour) à travers le territoire ou sur les bâtiments de l'une des Parties contractantes, des malfaiteurs détenus dans un troisième Etat, et dont la confrontation avec l'inculpé est jugée nécessaire dans une instruction pénale ouverte devant les Tribunaux de l'autre Partie.

Le transit n'aura pas lieu:

1. Si l'individu dont le transport devra s'effectuer appartient par sa nationalité à l'Etat requis;

2. S'il est poursuivi par les Tribunaux de l'Etat de transit, à moins que le troisième Etat n'ait consenti à l'extrader en son temps à l'Etat requis;

3. S'il s'agit d'une confrontation dans une cause pénale politique.

Art. 3. La demande de transit devra toujours être faite par voie diplomatique.

Art. 4. Le transit aura lieu sous l'escorte d'agents du pays requis. On choisira, autant que possible, la voie la plus courte. Les frais occasionnés par le transport seront à la charge de la Partie requérante.

Art. 5. La présente convention additionnelle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que faire se pourra. Elle sera mise en vigueur dix jours après sa publication dans les territoires des Hautes Parties contractantes.

Art. 6. La présente convention aura la même durée que le traité d'extradition du 27 février 1869; elle sera censée dénoncé simultanément par le fait de la dénonciation de celui-ci.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Vienne le 6 décembre de l'an de grâce mil-huit-cent-quatre-vingt-deux.

(*L. S.*) C. Robilant. (*L. S.*) Kalnoky.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 10 giugno 1883:

Gallimberti cav. Francesco, ispettore di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, promosso alla 1ª classe.

Con R. decreto del 7 giugno 1883:

Picari Leopoldo, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nominato ispettore di 3ª classe in seguito ad esame.

Con R. decreto del 26 aprile 1883:

Arcuri Pier Giuseppe, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, promosso alla 1ª classe per merito.

Con R. decreto del 21 giugno 1883:

Mazzoni cav. Luigi, già ispettore di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 7 giugno 1883:

Schiavoni Giuseppe, viceispettore di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 29 giugno 1883:

Vecchi Giovanni, già delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 7 giugno 1883:

Zanzi Antonio, già delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, in disponibilità, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 29 giugno 1883:

Silvagni Romeo, già applicato nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, richiamato in servizio col grado di delegato di 4ª classe.

Disposizioni *fatte nel personale dei notai:*

Con RR. decreti del 7 giugno 1883:

Nazzari Pietro, notaro, residente nel comune di Commessaggio, distretti riuniti di Mantova, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere, è traslocato nel comune di Dosolo, stessi distretti riuniti;

Sulpizi Vincenzo, notaro, residente nel comune di Castiglione del Lago, distretti riuniti di Perugia ed Orvieto, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 10 giugno 1883:

Schizzi Luigi, nominato notaro colla residenza nel comune di Brembilla, distretto di Bergamo, con Regio decreto 29 agosto 1882, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre successivo, è traslocato nel comune di Borca, distretto di Belluno;

Bertoldi Bartolomeo, notaro, residente nel comune di Castelgomberto, distretti riuniti di Vicenza e Bassano Vicentino, è traslocato nel comune di Valdagno, stessi distretti riuniti;

De Giorgi Vincenzo, notaro, residente nel comune di Miggiano, distretto di Lecce, è traslocato nel comune di Ugento, stesso distretto di Lecce;

Bellardone Pietro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Biandrate, distretti riuniti di Novara, Domodossola e Varallo;

Zavarise Giuseppe, notaro, residente nel comune di Occhiobello, distretto di Rovigo, è traslocato nel comune di Monselice, distretti riuniti di Padova ed Este;

Giraldi Giuseppe, notaro, residente nel comune di Monselice, distretti riuniti di Padova ed Este, è traslocato nel comune di Occhiobello, distretto di Rovigo;

Franchini Cesare, notaro, residente nel comune di Vezzano Ligure, distretto di Sarzana, è traslocato nel comune di Arcola, stesso distretto di Sarzana;

Prando Pasquale, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Bormida, distretto di Savona;

Ferraris Alessandro, notaro, residente nel comune di Villa San Secondo, distretto di Casale, è traslocato nel comune di Vignale, stesso distretto di Casale;

Monchiero Stefano, notaro, residente nel comune di Roddi, distretto d'Alba, è traslocato nel comune di Settimo Torinese, distretto di Torino;

Fassini Adamo, notaro, residente nel comune di Poirino, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Torino, stesso distretto di Torino;

Cattero Francesco, notaro, residente nel comune di Venaria Reale, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Torino, stesso distretto di Torino;

Benedetti Pietro, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Montecastrilli, distretto di Spoleto;

Contessa Ulisse, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Preci, distretto di Spoleto;

Del Duca Giustino, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Montappone, distretto di Fermo;

Buissonin Luigi, notaro, residente nel comune di Aosta, distretto di Aosta, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 14 giugno 1883:

Tomaso Monti è nominato notaro ed autorizzato ad esercitare l'ufficio notarile situato in Roma, di proprietà di Prisca Salvatore e dello stesso Tomaso Monti, ed eventualmente di Alessandro Scalzi;

Canneti Molin Giorgio, notaro, residente nel comune di Vello d'Astico, distretti riuniti di Vicenza e Bassano Vicentino, è traslocato nel comune di Piovene, stessi distretti riuniti;

Zampiceni Amilcare, notaro, residente nel comune di Bagolino, distretti riuniti di Brescia, Breno e Salò, è traslocato nel comune di Preseglie, stessi distretti riuniti;

Zanetti Stefano, notaro, residente nel comune di Preseglie, distretti riuniti di Brescia, Breno e Salò, è traslocato nel comune di Bagolino, stessi distretti riuniti.

Con RR. decreti del 17 giugno 1883:

Raiteri Pietro, notaro, residente nel comune di Bassignana, distretto di Alessandria, è traslocato nel comune di Castello d'Annone, stesso distretto di Alessandria;

Tancredi Stefano, nominato notaro, colla residenza nel comune di Castelmezzano, distretto di Potenza, con Regio decreto 30 novembre 1882, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre successivo, è traslocato nel comune di Tricarico, distretto di Matera;

Bertolini Antonio, notaro, residente nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto di Lodi, è traslocato nel comune di Corte Olona, distretto di Pavia;

Vico Francesco, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Landriano, distretto di Pavia;

Cespa Francesco Paolo, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Crecchio, distretto di Lanciano;

Salomone Nicola, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Accettura, distretto di Matera.

Con RR. decreti del 21 giugno 1883:

Serra Luigi, notaro, residente nel comune di Vignola, distretti riuniti di Modena e Pavullo, è traslocato nel comune di Zocca, stessi distretti riuniti;

Ruini Marco, notaro, residente nel comune di Vignola, distretti riuniti di Modena e Pavullo, è traslocato nel comune di Guiglia, stessi distretti riuniti;

Buttafochi Ottaviano, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Nonantola, distretti riuniti di Modena e Pavullo;

Migliorini Carlo, nominato notaro in Berbenno, distretto di Bergamo, con R. decreto 19 giugno 1882, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, è traslocato nel comune di Soliera, distretti riuniti di Modena e Pavullo;

Silvestri Onorato, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Oleggio, distretti riuniti di Novara, Domodossola e Varallo.

Con RR. decreti del 24 giugno 1883:

Lopez Vincenzo, notaro, residente nel comune di Borbona, distretto di Aquila degli Abruzzi, è traslocato nel comune di Aquila degli Abruzzi, stesso distretto di Aquila degli Abruzzi;

Stanchi Angelo, notaro, residente nel comune di Castiglione Chiavarese, distretto di Chiavari, è traslocato nel comune di Varese Ligure, stesso distretto di Chiavari;

Gioia Luigi, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Bagno, distretto di Aquila degli Abruzzi.

Con RR. decreti del 29 giugno 1883:

Lauri Cesare, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Supino, distretto di Frosinone;

Severa Augusto, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Trevi nel Lazio, distretto di Frosinone.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL REGIO ISTITUTO DEI SORDO-MUTI DI MILANO

Avviso di concorso

a favore di sordo-muti sia di condizione civile, sia di condizione non civile.

Per il prossimo anno scolastico 1883-1884 sono da conferirsi in questo R. Istituto, in base allo statuto organico 27 maggio 1863:

a) Per sordo-muti di condizione civile d'ambo i sessi, tre pensioni e mezza, di fondazione dello Stato, a favore di tutti i regnicoli;

Una pensione della provincia di Pavia, e mezza della provincia di Como;

Una pensione di altri legati, da conferirsi secondo le rispettive fondiarie;

Le pensioni intere sono divisibili anche in mezze pensioni.

b) Pensioni a favore dei sordo-muti d'ambo i sessi poveri e di condizione non civile, appartenenti a qualsiasi provincia, da collocarsi in altri Istituti del Regno, destinati appunto all'istruzione dei sordo-muti poveri.

Il conferimento di detti posti verrà fatto dietro proposta del Consiglio direttivo, o dal Ministero della Pubblica Istruzione o dal Consiglio provinciale di Pavia o di Como, o finalmente dallo stesso Consiglio direttivo, pei posti di cui spetta ad esso direttamente la nomina.

La Direzione del R. Istituto in Milano, via San Vincenzo, n. 7, riceverà le istanze dei concorrenti sia di condizione civile, sia poveri, a tutto il mese di settembre 1883, quando siano corredate dai seguenti documenti:

1. Fede di nascita; l'età per l'ammissione è fissata per ambo i sessi fra gli anni 8 compiuti ed i 14 non compiuti.

2. Certificato medico, debitamente legalizzato nelle firme, nel quale sia constatata:

a) La sordità e mutolezza organica del candidato, coll'indicazione se datano dalla nascita o se si verificarono più tardi, nel qual caso se ne additerà la causa;

b) La vaccinazione subita colla reale presentazione delle pustole, od oltrimenti il superato vaiuolo naturale;

c) L'attitudine intellettuale all'istruzione;

d) La buona e robusta costituzione fisica e l'esenzione da qualsiasi malattia.

3. Certificato municipale di buoni costumi del candidato e constatante lo stato e le ristrettezze economiche della famiglia, la condizione del padre, la sua cittadinanza nel Regno d'Italia, i servigi eventualmente prestati allo Stato, ed altri titoli di benemerenza della famiglia; se il candi-

dato abbia viventi i genitori, o se sia orfano d'ambidue o di uno di essi, e se abbia fratelli o sorelle a pensione od a posti gratuiti a carico dello Stato, o degli Istituti di pubblica beneficenza.

4. Atto di obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno o l'alunna al termine dell'educazione o nei casi previsti dai regolamenti.

Pei posti gratuiti e semigratuiti di condizione civile si richiede altresì una garanzia di persona benevisa, domiciliata in Milano, che aggiunga la propria obbligazione a quella del padre, o di chi ne fa le veci, per il puntuale pagamento dei contributi inerenti al posto optato.

All'atto dell'ingresso nell'Istituto, i sordo-muti civili nominati a posti di favore dovranno pagare la somma di lire 200 a titolo di provvista del primo corredo, e in ciascuno degli anni successivi altre lire 100 in rate trimestrali anticipate per manutenzione del corredo medesimo; quelli poi nominati ad un posto semigratuito dovranno corrispondere altresì lire 350 a compimento dell'altra metà pensione.

In questo R. Istituto trovansi pure vacanti alcuni posti a pagamento; la pensione è di lire 700 annue, oltre al normale contributo pel primo corredo, e per la manutenzione di vestiario. Pel conseguimento di tali posti si richiedono tutti i documenti suaccennati e la garanzia di persona benevisa che aggiunga la propria obbligazione a quella del padre, come è detto al n. 4, meno il certificato di ristrettezza di mezzi.

Milano, dall'ufficio del Regio Istituto dei sordo-muti, giugno 1883.

Il Presidente: Augusto Zucchi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso *alla cattedra di* Diritto romano *nella R. Università di Roma.*

È aperto il concorso alla cattedra di *Diritto romano* nella Regia Università di Roma, colle norme prescritte dal regolamento 26 gennaio 1882, n. 629.

Le domande e i documenti, indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 10 settembre 1883.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Roma, 4 maggio 1883.

Il Direttore Capo della Divisione
G. Ferrando.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 26 corrente, nella stazione ferroviaria di Olbianova, situata nel Golfo degli Aranci, in provincia di Sassari, è stato attivato il servizio telegrafico pel Governo e pei privati, con orario limitato.

Roma, li 26 luglio 1883.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il corrispondente da Londra dell'*Indépendance Belge* scrive che, sebbene lord Derby ed il signor Gladstone abbiano dichiarato di avere biasimato ed annullato la annessione della Nuova Guinea al Queensland, non deve credersi che la questione anglo-oceanica sia risoluta in un senso negativo. Che anzi, dice il corrispondente, tra breve la Nuova Guinea e la maggior parte delle isole che fronteggiano l'Australia fino alle isole Fiji saranno annesse ai possedimenti oceanici della Gran Brettagna.

Soggiunge il corrispondente, che il dispaccio con cui lord Derby ha preteso alla Camera di avere proibite queste annessioni era effettivamente concepito in modo da agevolarle e da legittimarle al più presto.

« Per incredibili che sembrino, dice il corrispondente, queste asserzioni in confronto colle dichiarazioni ministeriali, la discordanza è un puro fatto. La raccolta di documenti ufficiali che tengo sott'occhio non lascia a questo proposito alcun dubbio.

« Infatti, nel dispaccio che venne citato in Parlamento, dopo esposte le ragioni, già note, contro la annessione della Nuova Guinea al Queensland, sono immediatamente accennati anche i mezzi di superare le difficoltà e di porre la questione in modo che la annessione possa effettuarsi.

« Enumerate le dette difficoltà e gli ostacoli che si oppongono alla annessione, lord Derby in sostanza aggiunge: « Ottenete che tutte le altre colonie britanniche dell'Australia si uniscano al Queensland per chiedere l'annessione della Nuova Guinea, per sopportare le spese di amministrazione di quell'isola e per reprimere, ove se ne presenti il caso, qualunque ribellione degli indigeni o tener fronte a qualsiasi potenza estera, allora ci si potrà intendere. E noi consentiremo anche ad aumentare la nostra squadra nelle acque australiane in modo da permettere alle navi di S. M. la regina di trovarsi con maggiore frequenza nei vostri paraggi e di stabilire insensibilmente un protettorato sulla costa della Nuova Guinea, in attesa di meglio. »

« Ciò, continua il corrispondente dell'*Indépendance Belge*, è perfettamente chiaro. Il governo restituisce con una mano ciò che egli toglie coll'altra. Egli rifiutasi di sancire la conquista della Nuova Guinea da parte del Queensland, ma facendosi però premura di manifestare le condizioni alle quali egli consentirebbe a sancirla.

« Voi sapete come queste condizioni sono state accolte in Australia. Le colonie hanno già iniziato un movimento per stringere fra loro una confederazione finanziaria e militare, alle cui aspirazioni lord Derby promette di sagrificare i suoi pregiudizi contro agli ingrandimenti territoriali.

« Ma vi è anche di più. Due delle colonie, quella di Vittoria e del Sud Australia si sono già dichiarate pronte ad unirsi al Queensland, ed il Parlamento di Vittoria ha già votato in massima la sua parte di spese per il governo e la difesa della Nuova Guinea.

« Per modo che io aveva ragione di dirvi che la annessione di quest'isola non è oramai che una questione di tempo, e di un tempo breve.

« Dal punto di vista politico, la condotta del gabinetto Gladstone non potrà a meno di sembrare inquietante, specialmente se si considera che fra le isole che l'Inghilterra si annetterebbe vi sono le Nuove Ebridi ed altre isole an-

cora, il cui possesso costituirebbe l'Inghilterra padrona di tutto quanto il Pacifico.

« Sotto un altro aspetto è strano il vedere che l'Inghilterra cooperi alla fusione delle sue colonie, mentre si vede chiaro che tale fusione implicherebbe non pochi pericoli che le colonie medesime, una volta riunite, possano infrangere i legami che le uniscono alla madre patria, e porsi in grado di farle fronte ogni qual volta essa pretendesse di imporre loro nuovamente la sua supremazia. »

Secondo una lettera diretta da Tamatava al *Daily Telegraph*, l'ammiraglio Pierre e il signor Baudais, il commissario francese, coll'*ultimatum* da essi diretto al governo hova chiedevano:

1. Una indennità di un milione di franchi; 2. Che la regina Ranavalo cessasse di conservare il titolo di regina del Madagascar, e si contentasse di quello di regina degli Hovas; 3. Che una parte dell'isola fosse riconosciuta come territorio francese.

Prima che si aprissero le ostilità, l'ammiraglio pregò, in forma cortese, il comandante della *Dryad* di cambiare l'ancoraggio del suo bastimento che si trovava prossimo alla terra, ed esposto quindi ai tiri dei belligeranti. La *Dryad* ha consentito a questa preghiera e si è allontanata di due miglia dalla costa.

L'8 giugno un distaccamento di soldati di marina inglesi, comandati da un luogotenente di vascello, occupò il consolato inglese.

Quanto ai francesi, dopo il bombardamento, essi approdarono a terra in tre colonne, protette dal fuoco delle navi. Dopo qualche momento di aspettazione, le tre colonne si mossero convergentemente verso il forte che fu da esse occupato senza colpo ferire.

Stando alla corrispondenza che riassumiamo, i danni recati dal bombardamento alle proprietà private di cittadini esteri furono minimi, ed i pochi incendi scoppiati nella città sarebbero stati appiccati dagli Hovas. Tutti i consoli avevano abbassate le loro bandiere. In seguito il distaccamento inglese tornò a bordo delle navi ed i cittadini esteri che si trovavano su di queste ridiscesero a terra.

Nella seduta del 23 luglio della Camera dei comuni d'Inghilterra, il signor Gladstone ha esposto le ragioni che hanno indotto il governo ad intavolare dei negoziati col signor Lesseps.

Le osservazioni, disse il signor Gladstone, presentate il 26 aprile a lord Granville da una Deputazione d'armatori attrassero subito l'attenzione dei direttori della Compagnia del canale di Suez e il 30 aprile furono fatte delle pratiche dal signor Lesseps. In seguito a queste pratiche, si incominciarono i negoziati il 10 o 12 maggio e si riescì ad un accordo provvisorio.

« Il governo aveva ben compreso tutte le difficoltà che offrivano siffatti negoziati, particolarmente in causa degli interessi internazionali che vi sono impegnati, ma noi reputammo nostro dovere di farci gli organi del desiderio legittimo espresso dal commercio intero.

« Ci eravamo tuttavia riservato il diritto di non troncare definitivamente nessuna questione e di non impegnarvi nè il Parlamento nè il paese.

« Eravamo riesciti adunque ad un accomodamento provvisorio che accanto a grandi concessioni conteneva dei grandi vantaggi.

« Noi avevamo ottenuto dei miglioramenti importantissimi che dovevano essere fatti nel più breve tempo possibile, come pure una grande riduzione di tariffe.

« Noi avevamo tentato, è vero, di ottenere un aumento del numero degli amministratori inglesi; ottenemmo però che l'influenza inglese fosse aumentata.

« Noi dovevamo anticipare una somma importante ad un tasso più minimo possibile.

« L'accordo stabiliva, inoltre, il prolungamento del diritto esclusivo che possiede il signor Lesseps, qualunque sia la misura di questo diritto.

« Questo accordo aveva una grande importanza ed una portata considerevole, ed il paese ha avuto occasione di esaminare se fu concluso in condizioni accettabili.

« Noi avevamo fatto il possibile, e credevamo di aver ottenuto dei vantaggi serii.

« L'accordo concluso colla Compagnia di Suez può essere argomento di franche spiegazioni, ma non può essere l'oggetto di polemiche violente.

« Noi avevamo ammesso che l'accordo poteva dar luogo ad obbiezioni, ma al di sopra di questa questione ve ne esistono delle altre relative alla nostra posizione verso il signor Lesseps, verso la Compagnia del canale, e, posso quasi dirlo, verso la nazione francese.

« La Camera sa infatti che il canale di Suez solleva una questione che concerne non solo i nostri interessi e quelli che possiede una Società in possesso di certi privilegi, ma altresì i nostri rapporti col popolo francese, che è nostro alleato, e la cui alleanza non sarà mai, lo spero, indebolita con un atto da parte nostra. »

Il signor Gladstone disapprovò poi esplicitamente qualsiasi idea di profittare della preponderanza che gli avvenimenti hanno procurato all'Inghilterra in Egitto per impadronirsi della via marittima.

Il signor Gladstone disse di essere convinto di aver agito con saggezza ed equità; esso non rinnega i propri atti, ma cede dinanzi all'opposizione dentro e fuori del Parlamento, e ritira la sua proposta, che corre rischio di rimanere in minoranza.

Il signor Gladstone indica però chiaramente che non intende con ciò di seppellire la questione; esso vuole, anzi, lasciare all'opinione pubblica la cura di pronunciarsi e di indicare al governo la via nella quale potrà trovare i termini di un accordo accettabile per ambe le parti.

Il ministro ha enumerate varie soluzioni che sono state proposte, senza però pronunciarsi per nessuna. Per lui la migliore era quella che esso aveva immaginata e concor-

data col signor Lesseps, ed attenderà una circostanza più favorevole, per presentarla nuovamente in una forma più o meno diversa.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 26. — Il dottore Vulpian smentisce le voci di avvelenamento del conte di Chambord.

LONDRA, 26. — Un telegramma da Hong-Kong annunzia che Bouet si avanza verso Son-Tay alla testa di 3500 uomini, appoggiato da sette cannoniere.

PARIGI, 26. — Una Memoria sarà presentata al Consiglio d'amministrazione del canale di Suez; in essa è calcolato a 125 milioni l'importo della spesa per i lavori del secondo canale.

LONDRA, 26. — Il *Times* crede che il governo voglia ritirare le truppe dall'Egitto. Il giornale della *City* biasima questa misura.

BUENOS-AYRES, 26. — La Camera respinse il progetto sull'insegnamento religioso.

Sono avvenute grandi inondazioni le quali produssero molti danni.

COSTANTINOPOLI, 26. — La quarantena per le provenienze dall'Egitto è stata elevata a venti giorni.

NEW-YORK, 24. — Il piroscafo *Archimede*, della Navigazione Generale Italiana, è arrivato oggi proveniente dal Mediterraneo.

GIBILTERRA, 24. — Il piroscafo *Vincenzo Florio*, della Navigazione Generale Italiana, proveniente da New-York è giunto stasera e proseguirà per Marsiglia domani.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 26. — Ieri i morti di cholera furono: al Cairo 365; ad Alessandria 2; a Tantah 30; a Menuf 15; in diversi villaggi della provincia di Calioubieh 167. Sono morti ieri 13 soldati inglesi.

L'epidemia accenna, in generale, a diminuire.

CAIRO, 26. — Il Kedive è ripartito per Alessandria.

DURBAN, 26. — La morte di re Cettivajo è confermata; egli venne ucciso con tutte le sue donne e la maggior parte dei suoi capi; Usibepu trionfa in tutto il Zululand.

PARIGI, 26. — Il governo dell'Annam proibì ai missionari cattolici di comunicare coll'estero.

TAMATAVA, 13. — I francesi hanno respinto nuovi attacchi da parte degli Hovas.

Le navi inglesi *Dragon* e *Dryad* sono partite per ignota destinazione.

BRESCIA, 26. — Le onoranze funebri del compianto generale Lombardini, che ebbero luogo alle ore 6, riuscirono imponenti.

Vi assistevano tutto il presidio, la musica cittadina ed il clero. Il carro funebre, a quattro cavalli, era tutto coperto di ghirlande. I cordoni erano tenuti dagli assessori e da generali. Subito dopo veniva il cavallo del generale. Seguivano il feretro i generali Pianell, Thaon di Revel ed altri, ed oltre 200 ufficiali di tutte le armi, il Municipio, la Magistratura, tutte le altre autorità, i deputati, gli Istituti ed Associazioni cittadine con bandiere. Nelle vie per le quali passava il corteo molti negozi erano chiusi. Un numerosissimo stuolo di cittadini di tutti i ceti accompagnava la salma al cimitero. Questa sarà trasportata a Genova.

LONDRA, 26. — *Camera dei comuni.* — Gladstone, rispondendo a Labouchere, dichiara che egli non si sente competente a risolvere la questione, se Lesseps possa, senza l'autorizzazione del governo egiziano, allargare il canale di Suez o scavarne un secondo nel terreno appartenente alla Società.

Gladstone accetta la discussione della mozione Northcote per lunedì.

TORINO, 27. — Iersera, alle ore 11 35, la Regina Maria Pia ed i suoi due figli, partirono per la Svizzera, via Novara-Pio. Alla stazione erano a salutarli S. M. il Re e le LL. AA. RR. la Principessa Clotilde ed i Principi Amedeo e di Carignano, tutte le autorità ed una folla plaudente.

BRUXELLES, 26. — La Camera votò, con 69 voti contro 66, il progetto che aumenta i diritti sugli alcools.

NOTIZIE DIVERSE

Beneficenza. — La *Nazione* di Firenze, del 27, scrive:

Il dottor Alberto Levi, a festeggiare la ricuperata salute della figlia, offriva con gentile ed imitabile pensiero paterno lire 100 alla benemerita Società delle Scuole del popolo, lire 100 alla Società di prevenzione e repressione dell'accattonaggio, lire 100 all'Istituto dei ciechi, e lire 150 all'Asilo infantile israelitico.

Nell'occasione medesima il dott. Ernesto Levi ha donato lire 50 all'Ospizio marino israelitico.

Monumento Vigo. — Alla *Nazione* scrivono il 25 da Acireale:

L'inaugurazione del monumento a Leonardo Vigo, il poeta popolare della Sicilia, riuscì imponentissima. V'intervennero le rappresentanze delle principali città della Sicilia e del circondario, nonchè quelle di varie Accademie e di numerose Società. Furono pronunziati applauditissimi discorsi.

Il busto in bronzo è opera dello scultore La Spina, ed è di una ammirabile rassomiglianza.

Alla sera fuvvi illuminazione e concerto musicale.

Decessi. — Il *Temps* annunzia la morte, in età di 55 anni, del signor E. Reynald, decano della Facoltà letteraria d'Aix, ed autore di opere pregevoli, fra le quali meritano una speciale menzione quelle intitolate: *Storia della Restaurazione*, la *Storia contemporanea dell'Inghilterra*, la *Storia contemporanea della Spagna*, e gli *Studi su Mirabeau*, che furono premiati dall'Accademia francese.

Il dottore Reynald collaborò pure assiduamente al *Temps*, alla *Revue historique* ed alla *Revue politique et littéraire*.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

BIBLIOGRAFIA

PAOLO MANTEGAZZA. Commemorazione di Carlo Darwin.
CARLO ANFOSSO. Fantasie scientifiche.
PAOLO LIOY. Notte.

II.

Lo scienziato non chiuso all'arte, nè l'artista alla scienza, ed entrambi affratellati nell'intento di sublimare un uomo che come Carlo Darwin stampò un'orma larga e non cancellabile nei campi dello scibile, tale ci si affaccia il Mantegazza in questo libro così tenue per mole e così ricco di pregi intrinseci. È una critica cotesta del Mantegazza, che alla sveltezza e al brio pittorico, all'eleganza che s'eleva fino a diventar creazione, al calore e all'onda della frase che nulla sottraggono al sentimento e al concetto, allo stile dell'arte che non fa sentire la mancanza dello stile dell'anima, congiunge una solidità di analisi dialettica e quella sottigliezza di acume con cui si arriva alla padronanza di un tema, alla visione della materia degli strati interni e del midollo d'un autore.

Non è la biografia del Darwin, che fu già scritta; non è la cronologia delle opere di lui, che fu già diligentemente raccolta; non è uno studio completo del sistema darwiniano nelle sue relazioni molteplici, il quale comporterebbe molte più pagine, e sul quale, d'altronde, già si è scritto e discusso parecchio, e fra noi dal Canestrini, dal Lessona, dal Moleschott, dal Boccardo, per tacer di altri; non è neppure un esercizio di ginnastica intellettuale, come quello che intraprendeva nel marzo scorso il principe dei critici italiani, per stabilire l'influenza del darwinismo nell'arte, e forse per spiegare certi dirizzoni della

letteratura odierna, ovvero per metter dubbio in quella sentenza che la scienza e l'arte, come i poli dell'arco voltaico, pur generando insieme un torrente di luce e di calore, tra sè si respingono.

No, il Mantegazza si limita a sciogliere un inno tinto di elegìa all'uomo or fa un anno scomparso dalla faccia dei viventi; a un uomo che non era un re, nè un principe, e che tuttavia colla notizia della sua morte commosse tutto il mondo civile; a un uomo che non scrisse il suo nome col sangue sparso nei campi di battaglia, non associò il suo genio a una di quelle grandi rivoluzioni che cambiano la storia e la vita di un popolo, e che tuttavia, morendo in un oscuro villaggio d'Inghilterra, dov'era studioso solitario, potè distogliere l'attenzione della società politica europea dai più importanti avvenimenti del giorno per farla convergere su di sè, producendo il senso d'un immenso vuoto, il consenso generale d'un forte rimpianto.

Sebbene circoscritto nell'ambito breve d'una conferenza, e inteso come panegirico del Darwin, lo studio del Mantegazza non cessa d'essere uno dei più caldi, dei più sinceri, dei più profondi omaggi al nome e alle idee dello scienziato inglese. Col vigore abituale della sua pennapennello, il Mantegazza ritrae intera e spiccata la fisonomia intellettuale e morale del Darwin. Sono poche pagine gioiellate, ma da esse balza fuori nitida la figura dell'uomo che segna un'èra nuova nella storia della scienza, che è il primo e l'unico creatore dell'evoluzionismo, che è in possesso di chiavi mirabili per la conoscenza dei segreti della natura, che non solo scopre, ma modifica colle sue scoperte i dati fondamentali del pensiero umano, che non solo fonda una nuova scuola e lancia una nuova dottrina nel mondo, ma fa della sua scuola un'arena di spirituali combattimenti, fa della sua dottrina un gran centro illuminante, da cui partono irradiazioni a tutte le scienze, a tutte le cose, a tutte le idee.

Il sistema darwiniano, appoggiato sulla base granitica della trilogia dell'evoluzione, è compreso e reso dal Mantegazza con tocchi rapidi e magistrali. Veggasi come è dipinto, auspice il genio rinnovatore del Darwin, il contrasto fra il falso e il vero, fra la vernice delle forme e lo studio del di dentro delle cose, fra lo stato delle cognizioni naturali ai tempi di Cuvier e i successi del concetto evoluzionista.

« Nel quadro cuvieriano — scrive il Mantegazza — ammirate in bella simmetria, a un dipresso come nell'arca di Noè, tutte le specie dei viventi messe a catalogo, tutte in fila per benino, le une sopra, le altre sotto, ma nessuna in contatto di genesi o di derivazione coll'altra. Il naturalista non aveva altro còmpito che di fare il catalogo del grande museo della natura. È vero che i fossili turbavano alquanto la bella simmetria dei cataloghi, ma colla lepida invenzione dei cataclismi geologici ogni sconvolgimento era accompagnato da una creazione nuova, e una volta uscito un essere vivo dal proprio stampo, rimaneva eternamente eguale a se stesso, immobile ed immutato per non contraddire all'arca di Noè e ai cataloghi dei naturalisti.

« Dopo Darwin, le specie si sono staccate dai piedistalli, sono uscite dalle loro rubriche, e sono entrate nella mobile corrente della vita. Le specie non sono oggi che un equilibrio temporaneo delle forme vitali e gli accidenti del disordine e le antimonie della patologia si studiano collo stesso metodo e trovano posto nello stesso libro, che interpreta i più semplici come i più oscuri problemi della vita. Dopo Darwin i nostri musei non sono più magazzini di chincaglierie, ma serie di esseri che si succedono come anelli della grande catena evolutiva, e la paleontologia e la geologia sono divenute due pagine di uno stesso libro, che si succedono l'una all'altra, e delle quali la prima è spiegazione della seconda. Il quadro dei viventi, prima di Darwin, era un giardino del seicento, dove le cesoie del giardiniere avevano fatto una grottesca simmetria, recidendo e storpiando tronchi: il quadro dei viventi dopo la fede dell'evoluzione è la natura stessa portata nei nostri libri e nel nostro cervello. »

E quanta arguzia di vero, quanta forza di persuasione laddove il nostro autore, partendo dal principio che ogni grand'uomo è sempre una sinergia potente delle forze del paese a cui appartiene, il fiore dell'albero nazionale, l'idealità più alta, più complessa e più fedele del carattere d'un popolo, accenna alla struttura adamantina del genio darwiniano, ossia a quell'utilitarismo anglo-sassone, onde s'imbevono le teorie evoluzioniste! Come torna opportuno il riflettere col Mantegazza che il Darwin, quasi prima d'esser uomo, è inglese, e che il darwinismo dovea proprio nascere nell'Inghilterra, dove la prima domanda che fa un fanciullo, un filosofo, un legislatore quando getta uno sguardo sopra un oggetto è questa: a cosa serve?!

« Il Darwin è inglese anche per quell'armonica contemperanza di idealità e di senso pratico, per quella saggia economia che tutto raccoglie, non per farne capitale d'usura o di sterile contemplazione, ma per trasformarlo in capitali nuovi e forze nuove. Darwin è minuto, è paziente, è inesauribile nella raccolta dei fatti, e quando spicca il volo nel cielo dell'idealità, ha cura sollecita di portar seco tanta zavorra di fatti da rendergli facile la discesa sul terreno della realtà. Darwin è tanto inglese da essere perfino umorista e perfino invasore. Egli è anzi uno dei più grandi invasori nel territorio dei viventi. Tutto ha toccato, tutto frugato, perscrutato, palpato; non gli sfuggirono gli oscuri cicripedi, nè i più oscuri lombrici della terra, non le formiche, nè le aquile; penetrò nella corolla profonda delle orchidee e fra i petali delle piante carnivore e lungo le volute delle arrampicanti. È ben degno di appartenere a quella razza irrequieta, instancabile, che invade il globo dal Canadà al Tikkim, dalle isole Falkland alla Nuova Zelanda. »

Da notarsi, locchè aumenta i pregi di questo scritto del Mantegazza, che qui la copiosa ammirazione per Darwin e la franca e ragionata accettazione delle teorie darwiniane escludono e condannano, anzi, la cieca idolatria e l'ardore esagerato di propaganda onde vedemmo colti parecchi. Come chi sa resistere colla propria testa alle sorprese del

proprio sentimento, o di chi ha ali proprie per volare, il Mantegazza non porta al feticismo, l'affetto di un discepolo, non ingrossa fino al fanatismo l'attaccamento a un sistema. Egli ravvisa, e giustamente, una gran parte della grandezza del sistema darwiniano appunto in quel senso dell'utile delle cose, che è succo inglese per eccellenza, che è il portato degli istinti e delle tendenze d'una razza nordica vincolata al positivo, privilegiata per attitudini al reale; ma non esita a soggiungere che in questo è anche la parte più debole della debolezza del sistema stesso. E per verità non occorrono troppe parole per dimostrare quanto danno potrebbero recare gli eccessi del darwinismo, quel portare più in là di quello che il Darwin stesso ha o avrebbe fatto le teorie sue. Imperocchè il Darwin è sereno nella sua potenza, ha compagna la squisita modestia al merito grande, nè egli, dotato dell'incontentabilità dei sommi, osa affermare più oltre di quello che la osservazione diretta e il metodo dell'esperimento gli danno via via facoltà di affermare per l'utile della scienza e della società.

Ma i guai e gli scogli derivano da questo, che con più orgoglio e meno scrupoli del Darwin i seguaci possano confondere di proposito, e troppo, darwinismo con trasformismo e positivismo e materialismo e realismo ed altre somiglianti perigliose crudezze. Bello il concetto della forza, fondamento della vita naturale e morale, ma guardiamoci dallo sconfinare nell'ammirazione ed approvazione di essa, a rischio di premer troppo la terra con quell'organo che è il cielo della macchina umana e che dee tendere in alto, a rischio di disertare le regioni o di calpestare le ragioni dell'ideale.

Certo è intanto che a sceverare realtà vive da ipotesi arbitrarie, ciò che v'ha di sublime, di vitale e di durevole da ciò che non ha fondamento di fatto e riscontro efficace di osservazione e di indagini, nelle dottrine darwiniane, giova questa critica del Mantegazza, critica larga, salubre, sviluppata da un intelletto educato all'ispirazione poetica e alla riflessione scientifica, fatta apposta per dilatare il respiro e rinfrescare la vita delle scienze.

Scaldiamoci alla luce che il Darwin ha acceso sulle vette del pensiero; ammiriamo in ogni pagina di lui una pagina della natura e l'opera dell'uomo sempre combaciata coll'opera della vita, ma pensiamo col Mantegazza che il darwinismo non spiega tutto nè può spiegar tutto, che la morfologia dell'evoluzionismo, per esempio, aspetta un nuovo Darwin della chimica, che l'elezione sessuale, per citare un altro esempio, non resiste alla critica spassionata, che per la *selezione naturale* vuolsi allargare il campo delle prove, che, insomma, tutte le porte dei misteri della natura non furono dischiuse dalla chiave negromantica del Darwin, essendovi tuttavia mille e mille tabernacoli chiusi, che aspettano nuove e diverse chiavi, essendovi astri, cellule, molecole che invocano ancora l'aiuto del telescopio, del microscopio e di strumenti non ancora trovati.

G. Robustelli.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 26 luglio.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	23,8	8,6
Domodossola	sereno	—	25,3	9,8
Milano	sereno	—	25,8	15,4
Verona	sereno	—	27,0	15,5
Venezia	sereno	calmo	25,4	15,2
Torino	1/4 coperto	—	25,1	14,8
Alessandria	sereno	—	26,5	15,5
Parma	sereno	—	27,4	15,0
Modena	1/4 coperto	—	28,3	17,1
Genova	sereno	calmo	23,2	17,3
Forlì	1/4 coperto	—	27,6	17,0
Pesaro	sereno	calmo	27,2	17,0
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	23,3	18,0
Firenze	sereno	—	25,8	14,5
Urbino	sereno	—	25,8	15,2
Ancona	sereno	calmo	23,3	20,4
Livorno	sereno	mosso	24,8	15,4
Perugia	1/4 coperto	—	24,9	15,9
Camerino	1/4 coperto	—	23,7	15,1
Portoferraio	sereno	calmo	25,0	16,2
Chieti	sereno	—	24,7	16,8
Aquila	sereno	—	24,7	14,6
Roma	sereno	—	25,9	18,9
Agnone	sereno	—	25,0	13,0
Foggia	sereno	—	32,1	19,4
Bari	sereno	calmo	27,0	17,9
Napoli	1/4 coperto	calmo	25,2	17,9
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	24,0	13,3
Lecce	sereno	—	28,0	18,5
Cosenza	sereno	—	29,4	14.5
Cagliari	sereno	legg. mosso	?	?
Catanzaro	sereno	—	—	20,2
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	22,5	19,0
Palermo	sereno	calmo	29,3	18,5
Catania	sereno	calmo	27,8	19,6
Caltanissetta	sereno	—	30,0	18,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	31,2	18,9
Siracusa	sereno	legg. mosso	28,7	21,3

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 26 luglio 1883.

In Europa pressione alquanto bassa all'Oriente, elevata all'Occidente. Sud-ovest Russia 753; Valenzia 768.

In Italia, nelle 24 ore, pioggia a Belluno; venti forti di ponente in alcune stazioni; barometro salito al nord; temperatura moderata.

Stamane cielo sereno o poco coperto; venti specialmente settentrionali deboli in generale; barometro variabile da 761 a 764 dalla costa adriatica alla Sardegna.

Mare mosso lungo la costa del Tirreno.

Probabilità: temperatura alza, buon tempo.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

26 luglio 1883.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	762,0	761,8	761,2	762,1
Termometro	22,1	25.6	25,2	20,8
Umidità relativa	61	38	46	73
Umidità assoluta	12,07	9,17	10,95	13.33
Vento	SSW	SSW	SSW	SSW
Velocità in Km.	4,0	15,0	20,0	5,0
Cielo	cumuli sparsi	pochi cumuli	pochi cumuli	poche nubi

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: **Mass. C. = 26,1; R. = 20,88 | Min. C. = 18,9; R. = 15,12.**

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 27 luglio 1883

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE		Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti		CORSI MEDI			
							CONTANTI		TERMINE	
		Nominale	Versato		Apertura	Chiusura	Apertura	Chiusura	fine corr.	fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° gennaio 1884	—	—	87 85	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° luglio 1883	—	—	—	—	—	—	—	89 95	—
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64.	1° aprile 1883	—	—	94 »	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	91 20	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° luglio 1883	—	—	94 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 4 0[0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de' Tabacchi.	»	500	350	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1883	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1000 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	525 »	—	—	—	—	—	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	1° aprile 1883	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° luglio 1883	500	500	470 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	»	500	250	550 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito.	1° aprile 1883	500	500	438 50	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi	1° gennaio 1883	500	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita	»	250	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia.	1° luglio 1883	500	500	822 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Italiana per condotte d'acqua	»	500 oro	250 oro	473 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	»	500	500	1033 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana.	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari.	»	250	125	220 »	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza.	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° luglio 1883	500	250	500 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	275 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 07 1/2
	Parigi	chèques	—	—	—
4 0[0	Londra	90 g.	—	—	—
		chèques	—	—	25 05
4 0[0	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
4 0[0	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 6 0[0.

Il Sindaco: A. Pieri.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° luglio 1883) 89 87 1/2, 90 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 26 luglio 1883:

Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 87 756.

V. Trocchi, *presidente.*

(3ª *pubblicazione*)

STRADE FERRATE DELL'ALTA ITALIA

Consiglio d'Amministrazione

Esami per l'ammissione di nuovo personale tecnico

AVVISO.

Il Consiglio d'amministrazione ha stabilito di aprire esami per l'ammissione di ingegneri allievi nel personale tecnico delle Strade Ferrate dell'Alta Italia.

Coloro che vorranno prendere parte a questo concorso dovranno:

1. Essere regnicoli;

2. Non aver oltrepassata, alla data dell'esame scritto, l'età di anni 30; per gli ex-militari il limite massimo di età è portato fino ad anni 33, purchè il loro congedo non dati da oltre due anni;

3. Essere di sana e robusta costituzione fisica, da constatarsi da un ispettore sanitario dell'Amministrazione prima dell'ammissione agli esami.

Gli aspiranti ai suddetti posti dovranno far pervenire al Consiglio d'amministrazione, non più tardi del 15 agosto p. v., una regolare istanza in carta da bollo da cent. 50, corredata dai seguenti documenti:

a) Estratto dell'atto di nascita, autenticato dall'autorità municipale o dalla Curia vescovile;

b) Certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità municipale, che non dati da più di un mese e che porti l'indicazione dello stato civile;

c) Fedina criminale rilasciata dal Tribunale civile e correzionale del luogo di nascita, e che non dati da più di un mese;

d) Diploma d'ingegnere, rilasciato da una Scuola d'applicazione per gli ingegneri, o dall'Istituto tecnico superiore di Milano;

e) Specificazione degli Istituti e Scuole presso i quali l'aspirante percorse gli studi stessi;

f) Attestati speciali degli esami sostenuti presso le Università e presso le Scuole od Istituti sopraindicati;

g) Certificato della pratica eventualmente fatta.

Gli aspiranti ex-militari, oltre ai suddetti documenti, dovranno presentare:

h) Il congedo militare ottenuto, corredato dal certificato di buona condotta se trattasi di congedo assoluto, e dell'estratto matricolare, mod. 10, se trattasi invece di congedo illimitato.

Gli aspiranti che non furono militari dovranno invece presentare:

i) Il certificato d'esito di leva.

Ai documenti sopra specificati, di obbligatoria presentazione, gli aspiranti potranno aggiungere i seguenti dei quali sarà tenuto conto nel giudizio di merito:

k) Un esemplare delle opere o memorie eventualmente pubblicate;

l) Disegni di costruzione e di macchine, purchè firmati da professori, e col visto del direttore della Scuola d'applicazione o dell'Istituto tecnico superiore di Milano, per far prova che sono veramente opera di chi li presenta;

m) Ogni altro documento che il ricorrente credesse di produrre a suo favore.

Le istanze dovranno essere scritte di pugno del concorrente, il quale, dopo la firma, indicherà chiaramente il proprio domicilio, per rendere possibili le comunicazioni che si avessero a fargli, e scriverà l'elenco dei documenti presentati a corredo dell'istanza stessa. Non sarà tenuto conto delle istanze e dei documenti che arrivassero a questa Amministrazione con timbri postali di spedizione posteriore al 15 agosto p. v.

Quelli fra i concorrenti che dalla ispezione dei documenti esibiti risulteranno ammissibili, saranno chiamati agli esami mediante lettera indirizzata a ciascuno di essi, nella quale sarà indicato il giorno in cui incomincieranno gli esami stessi, che avranno luogo a Milano non prima del settembre 1883.

L'esame è scritto ed orale, e si fa sotto l'osservanza delle seguenti norme disciplinari e di quelle altre che la Commissione a seconda dei casi trovasse di stabilire. Esso verte sulle seguenti materie:

Costruzioni — Idrometria e macchine idrauliche — Strade Ferrate — Macchine a vapore — Topografia — Leggi e regolamenti riguardanti la proprietà in genere, e specialmente le Ferrovie.

I quindici aspiranti che, nel complesso degli esami, riporteranno il maggior numero di punti di merito, verranno assunti nella qualità di *ingegneri allievi provvisori*, colla retribuzione giornaliera di lire 5.

Gli altri quindici aspiranti, che faranno seguito ai suddetti, saranno poi assunti in servizio, per ordine di merito, a misura dei bisogni dell'Amministrazione.

Si prevengono poi gli aspiranti:

1. Che non si terrà conto alcuno delle domande per impieghi che fossero già state presentate ad un ufficio qualunque dell'Amministrazione, e che, quanto ai documenti, benchè sia a ritenersi che, per le disposizioni date, siano già stati restituiti, dovrà essere cura degli aspiranti stessi di provvedere al ricupero di quegli atti, per unirli alla nuova istanza che ora presentassero;

2. Che ai candidati ammessi all'esame sarà concesso, per recarsi dalla loro residenza alla sede del concorso, un biglietto di viaggio in seconda classe a metà prezzo con pagamento d'imposta, e ciò sia pel primo viaggio, sia per gli altri che per avventura dovessero compiere per ragione degli esami, beninteso sempre per la stessa percorrenza e dentro i limiti della *Rete dell'Alta Italia*;

3. Che le istanze e i documenti potranno anche esser consegnati al capo della stazione delle ferrovie Alta Italia più vicina alla residenza dell'aspirante, che il capo stazione ne dovrà rilasciare apposita ricevuta, e spedirli al Consiglio d'amministrazione con lettera di porto in servizio.

Milano, addì 22 luglio 1883.

4171 *Il Presidente:* A. BLUMENTHAL.

Provincia di Abruzzo Ultra 2° — Circondario di Città Ducale

COMUNE DI CITTÀ REALE

Avviso d'Asta.

Il giorno 19 del prossimo venturo agosto 1883, in conformità della deliberazione consigliare 17 giugno 1883, debitamente approvata nel dì 11 andante mese, innanzi al signor sindaco, o chi per esso, in questo ufficio comunale, si terrà pubblico esperimento d'asta per l'affitto della montagna comunale detta di Città Reale, d'aver principio nel 1885 e termine nel 1890, le di cui condizioni sono visibili presso l'ufficio comunale in tutti i giorni, dalle ore 8 antimeridiane alle 2 pomeridiane.

La base su cui verrà aperto l'incanto è di lire diecimila annue.

Chiunque intenda licitarvi dovrà presentare idoneo e solidale garante, e depositare il decimo della base sulla quale si apre l'incanto, cioè lire 1000 (mille) per tutte le spese di subasta.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine, con l'osservanza di tutte le altre formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870.

Le offerte in aumento non potranno essere minori di lira una ciascuna.

Il termine utile per presentare l'offerta di miglioramento, non inferiore al ventesimo del prezzo dell'ultima offerta, scadrà il giorno 2 settembre 1883, alle ore 12 meridiane.

Città Reale, 23 luglio 1883.

4177 *Il Sindaco:* G. ROSATI.

Congregazione di Carità di Boara Polesine

AMMINISTRATRICE DELL'OSPEDALE BARONI

Avviso d'Asta — *Secondo esperimento.*

Andato deserto per difetto di concorrenti il primo esperimento d'asta per oggi con precedente avviso fissato, si rende noto che alle ore dieci antimeridiane del giorno 30 luglio corrente, nella sala delle consigliari adunanze di questa municipale residenza, avanti la sottoscritta Congregazione di carità, si procederà ad un secondo esperimento d'asta pubblica, ad estinzione di candela vergine, per la novennale affittanza della possessione con fabbriche di ragione dell'Ospedale Baroni di Boara, denominata Valborgate, di pertiche censuarie 418 54, pari ad ettari 41 85 40, ed a campi a misura di Rovigo 86 11 40, colla rendita censuaria di lire 2155 13.

L'asta verrà aperta sull'annuo fitto in corso di lire 5715, ed all'ultimo miglior offerente sarà deliberata l'affittanza, che principierà col 29 giugno e 29 settembre 1884, e terminerà alle stesse epoche dell'anno 1893, ed il pagamento dell'annuo canone di fitto seguirà in due eguali rate posticipate, cioè al 31 agosto la 1ª ed al 31 dicembre la 2ª, a decorrere dal 1885, e così d'anno in anno, eccezion fatta per l'ultimo anno dell'affittanza, che al 31 agosto dovrà soddisfare in una sola rata l'intiera annata di fitto, computando il deposito effettuato.

I concorrenti all'asta dovranno fare il deposito della somma di lire 1200, in contanti od in titoli del Debito Pubblico dello Stato al portatore, al prezzo di Borsa, ed il deliberatario dovrà nello stesso giorno depositare altre lire cinquecento per le spese d'asta, contratto e registrazione, le quali sono tutte ad esclusivo carico del medesimo.

I fatali, ossia il termine utile a presentare un partito d'aumento del ventesimo al prezzo d'aggiudicazione, sono stabiliti a giorni 15, che scadranno col mezzodì del 14 agosto p. v.

L'affittanza sarà deliberata, osservate le formalità prescritte dal regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, e sotto le condizioni risultanti dal capitolato, a chiunque visibile nella segreteria municipale, in tutti i giorni ed ore d'ufficio.

Boara Polesine, il 23 luglio 1883.

La Congregazione di carità

L. Cav. GIOLO.
G. PROSDOCIMI.
G. MORETTI.
G. OSTI.

4176 *Il Segretario:* V. FERRARESE.

AVVISO D'ASTA GIUDIZIALE.

(1ª pubblicazione)

Nel giorno 31 agosto 1883, innanzi al Tribunale civile di Roma, sezione del 1° periodo feriale, si procederà alla vendita giudiziale degli infrascritti immobili oppignorati in danno di Francesco fu Giacinto Todini, ad istanza dell'avv. Domenico De Petris, come dal relativo bando, e cioè:

1. Casa in Castel Madama, mandamento di Tivoli, via Empolitana, numeri 42, 43, mappa n. 1463, sez. 1ª, per il 1° prezzo d'incanto di lire 2019 e cent. 60 complessivamente col seguente:

2. Altro fabbricato con cantina in detta via Empolitana, mappa n. 1140, sez. 1ª sub. 9, ai civici nn. 2, 3.

3. Casa in via del Castello, posta in Castel Madama, di mappa numeri 889 sub. 4, 890 sub. 4 e 891 sub. 5, sezione 1ª, per il 1° prezzo d'incanto di lire 375.

4187 Avv. DOMENICO DE PETRIS proc.

AVVISO.

A richiesta del sig. Fedele Perego, residente in Roma, ed elettivamente in Milano presso il sig. avv. Enrico Gastel, via Pasquirolo, n. 7,

Io sottoscritto usciere del Tribunale ho intimato e fatto precetto alla ditta Mackenzie e C., e per essa al suo rappresentante, sig. Roberto F. Mackenzie, residente oggi in Inghilterra, di pagare, nel termine di giorni cinque, la somma di lire millecentottantuna e centesimi diciassette, salvo gl'interessi ulteriori e le spese successive, diffidandolo che, non pagando nel suddetto termine, si procederà alla esecuzione mobiliare od a sequestro presso terzi a forma di legge, a forma della sentenza del R. pretore del 2° mandamento di Milano del 28 febbraio 1882, registrata il 1° marzo detto, n. 1875, volume 220, rilasciata in forma esecutiva li 23, e notificata li 27 detti mese ed anno.

Roma, venti luglio 1883.

4169 GIOSAFAT MINESTRINI usciere.

ISTANZA PER DEPUTA DI PERITO

A seguito di precetto per lire 676 82, notificato il 5 giugno 1882 ai debitori Santa e Carlo coniugi Di Fabio, residenti in Alatri, non meno che ai parziari terzi possessori Delvescovo Rosa, Di Fabio Stefano, Francesca Torrice vedova di Fabio, Evangelisti Francesco e Ciaralli Natale, residenti in Alatri, trascritto nell'ufficio ipotecario di Frosinone il giorno 8 luglio 1883, vol. 67, art. 1224 di formalità, e vol. 7, n. 1840 di formalità, gli oppignoranti Santucci Filippo, Regina e Beatrice fanno istanza per la deputa di un perito alla stima del seguente fondo oppignorato:

Casa situata entro Alatri, nel rione Spidini, via Sant'Anna, composta di 13 vani, 3 dei quali all'ultimo piano, confine coi beni degli eredi del fu Luigi Di Fabio e strada a due lati, colla servitù di passo alla prima camera, comune cogli eredi del detto Luigi Di Fabio;

Altri 6 vani intermedi, che confinano coi beni di Giuseppe Rossi, di Giuseppe Martinelli, ed i dotali di Giuseppe Mascia;

Altri 3 vani terreni, confinanti dotali di Giuseppe Mascia, suddetto Francesco Evangelisti e dotali del sig. Angelantonio Alviti; e finalmente altro vano intermedio superiore ad uno dei tre descritti, cioè quello della tinta vicino Bartolomeo Lazzari, eredi Costantini, e detto fu Luigi Di Fabio e la strada, salvi ecc., segnato in mappa alla sez. 13ª, coi nn. 717 1/3 sub. 4, 717 1/4 sub. 1, 601 sub. 2, 617 1/3 sub. 5.

Frosinone, 17 luglio 1883.

4188 ARDUINO avv. CARBONI proc.

BANCO DI NAPOLI — Contabilità Generale

SITUAZIONE del 1° al 10 del mese di luglio 1883. Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione L. 48,750,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio		Parziali	Totali
CASSA E RISERVA				L. 98,105,914 16
PORTAFOGLIO	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta	a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 66,888,559 78	
		id. maggiore di 3 mesi	» 353,013 50	
	Cedole di rendita e cartelle estratte		» 60,647 33	»
	Boni del Tesoro acquistati direttamente		» »	
	Cambiali in moneta metallica		» »	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica		» »	»
				» 67,302,220 61
ANTICIPAZIONI				» 36,935,614 04
TITOLI	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 37,617,872 79	
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» »	
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza		» 745,200 25	
	Effetti ricevuti all'incasso		» 289,008 68	» 38,652,081 72
CREDITI				» 41,872,094 19
SOFFERENZE				» 5,593,644 39
DEPOSITI				» 106,508,146 65
PARTITE VARIE				» 17,431,775 48
			TOTALE	L. 412,401,491 24
SPESE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso				» 2,523,475 03
			TOTALE GENERALE	L. 414,924,966 27

PASSIVO.

Voce	Importo
CAPITALE	L. 48,750,000 »
MASSA DI RISPETTO	» 5,377,494 35
CIRCOLAZIONE biglietti Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 145,474,495 »
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A VISTA (*)	» 69,772,352 45
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A SCADENZA	» 20,755,907 11
DEPOSITANTI oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 106,508,146 65
PARTITE VARIE	» 12,514,568 78
TOTALE	L. 409,152,964 34
RENDITE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso	» 5,772,001 93
TOTALE GENERALE	L. 414,924,966 27

Distinta della cassa e riserva.

Voce	Importo
Oro e argento	L. 56,022,236 02
Bronzo	» 3,221 14
Biglietti consorziali	» 40,057,657 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 2,022,800 »
TOTALE	L. 98,105,914 16

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 5
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi	» 7
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 a 3

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
VALORE: da L. 50	NUMERO: 514,993	L. 25,749,650 »
da » 100	558,776	» 55,877,600 »
da » 200	51.341	» 10,268,200 »
da » 500	55,590	» 27,795,000 »
da » 1000	25,730	» 25,730,000 »
	TOTALE	L. 145,420,450 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Taglio	Numero	Importo
Da cent. 0,50	NUMERO: 260,940	L. 130,470 »
Lire 1	»	» »
» 2	715	» 1,430 »
» 5	26.545	» 132,725 »
» 10	2,246	» 22,460 »
» 20	3,678	» 73,560 »
» 250	275	» 68,750 »
	Fedi a cassiere A/F	» »
	TOTALE	L. 145,849,845 »
	Biglietti Banca Romana	» 375,350 »
	TOTALE	L. 145,474,495 »

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 » e la circolazione . . . . L. 145,474,495 » è di uno a 2 98

Il rapporto fra la riserva L. 96,083,114 16 { la circolazione L. 145,474,495 » e gli altri debiti a vista » 69,772,352 45 } L. 215,246,847 45 è di uno a 2 24

Voce	Importo
Prezzo corrente delle azioni	L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» »

(*) Vi sono comprese le fedi di credito a nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 48,011,761 17.

Visto — *Il Direttore generale* D. CONSIGLIO.

Per copia conforme *Il Segretario generale* G. MARINO.

Il Ragioniere generale R. PUZZIELLO.

4128

BANCA ROMANA. Situazione al 10 del mese di Luglio 1883

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, n. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio		Parziali		Totale
CASSA E RISERVA				L.	18,767,840 23
PORTAFOGLIO	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L.	25,056,454 12		
	id. maggiore di 3 mesi	»	2,806,447 56	27,862,901 68	
	Cedole di rendita e cartelle estratte	»	»		» 27,862,901 68
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	»	»		
	Cambiali in moneta metallica	»	»		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	»	»	»	
ANTICIPAZIONI				»	496,539 25
TITOLI	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L.	2,934,608 17		
	Id. id. per conto della massa di rispetto	»	2,345,547 53		
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza	»	215,380 60	»	5,545,536 30
	Effetti ricevuti all'incasso	»	»		
CREDITI				»	7,356,684 01
SOFFERENZE				»	2,933,588 92
DEPOSITI				»	7,739,145 »
PARTITE VARIE				»	8,996.564 98
			TOTALE	L.	79,698,800 37
SPESE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso				»	851,418 60
			TOTALE GENERALE	L.	80,550,218 97

PASSIVO.

Voce		Importo
CAPITALE	L.	15,000,000 »
MASSA DI RISPETTO	»	2,633,695 06
CIRCOLAZIONE biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	»	44,167,035 »
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A VISTA	»	1,166,469 35
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A SCADENZA	»	6,949,881 63
DEPOSITANTI oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	»	7,739,145 »
PARTITE VARIE	»	1,756,493 77
TOTALE	L.	79,412,719 81
RENDITE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso	»	1,137,499 16
TOTALE GENERALE	L.	80,550,218 97

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 10 del mese di luglio 1883 (Regolamento art. 36).

VALORE	NUMERO	SOMMA	TOTALE
da L. 50	180,761	9,038,050 »	
da » 100	61,956	6,195,600 »	
da » 200	6,475	1,295,000 »	L. 44,025,650 »
da » 500	23,980	11,990,000 »	
da » 1000	15,507	15,507,000 »	
Biglietti di piccolo taglio			» 141,385 »
		CIRCOLAZIONE	L. 44,167,035 »

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 » e la circolazione . . . L. 44,167,035 » è di uno a 2 944

Il rapporto fra la riserva » 18,389,020 » { la circolazione L. 44,167,035 » e gli altri debiti a vista » 1,166,469 35 } » 45,333,504 35 è di uno a 2 465

Prezzo corrente delle azioni	L.	990 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	»	5 0[0

Distinta della cassa e riserva.

Oro e argento	L.	15,051,350 »
Bronzo	»	86,000 22
Biglietti consorziali	»	3,319,300 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	»	311,190 »
TOTALE	L.	18,767,840 23

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	5 0[0
Sulle cambiali pagabili in metallo	»	id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	»	id.
Sulle anticipazioni di sete	»	»
Sulle anticipazioni di altri generi *(Banco di Napoli)*	»	»
Sui conti correnti passivi	»	2 1[2 0[0

Roma, 25 luglio 1883.

Il Governatore
B. TANLONGO.

4190

Il Capo contabile
P. SERVENTI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Il sottoscritto procuratore, per gli effetti di cui agli articoli 23 e 24 del vigente Codice civile,

Fa noto

Che mediante decreto 23 aprile 1883, numero cronologico 161, il R. Tribunale civile e correzionale di Bozzolo, sulla istanza dei signori Gaetano e Giuseppe fratelli Gasapina fu Angelo, di Mantova, ordinava che fossero assunte informazioni sull'assenza di Guglielmina Gasapina fu Angelo, già domiciliata a Cogozzo Viadanese (*).

Bozzolo, 19 giugno 1883.

3588 AVV. ADONE TONOLLI proc.

(*) E non *Cogozzo, via Danese*, come per errore si stampò nella 1ª pubblicazione.

TRIBUNALE CIVILE D'ACQUI.

Dichiarazione d'assenza.

(2ª *pubblicazione*)

Sull'istanza proposta da Canonica Rosa del fu Gio. Battista, assistita dal marito Moretti Pietro, e da Satragno Giorgio del fu Giacomo, anche come legale amministratore del proprio figlio minore Francesco, residenti la prima in Ponzone, ed il secondo in Montechiaro d'Acqui, all'oggetto di far dichiarare l'assenza di Canonica Giuseppe del fu Gio. Battista, il quale fin dal 1848 scomparve da Montechiaro d'Acqui, ove aveva domicilio, il Tribunale civile d'Acqui con decreto del 19 settembre 1882 ordinò anzitutto, che a senso dell'art. 23 del Codice civile siano assunte informazioni sull'assenza del detto Canonica.

Acqui, 9 giugno 1883.

3625 AVV. RAPETTI M.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Nella cancelleria del Tribunale di Solmona è depositata dimanda avanzata da Cesarea Presutti e dalle figlie Maria Cristina ed Alfonsina De Marinis, costei autorizzata dal marito Oreste Marinis, tutti di Pratola Peligna, con cui chieggono lo svincolo a loro favore della cauzione prestata dal notaio fu Salvatore De Marinis per l'esercizio del notariato, consistente in rendita pubblica di lire ottantacinque, certificato n. 189093, emesso dalla già Direzione del Debito Pubblico di Napoli a dì 1º maggio 1862, essendo esse ricorrenti eredi del menzionato notaio, la prima quale consorte, e le altre quali figlie.

Solmona, 14 luglio 1883.

4033 R. TESONE vicecanc.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO

da inserirsi a mente dell'articolo 38 della legge sul Notariato 25 maggio 1879.

Il cancelliere del Tribunale di Grosseto, per ragione d'estatatura sedente in Scansano,

Rende noto

Che il Regio Demanio, andando in credito verso del notaio Francesco Francardi, di residenza in Pitigliano, della somma di lire 1036 74 per multe e spese, e volendo conseguire il pagamento di tale somma, a mezzo del procuratore erariale, avv. Vittorio Valeri, ha presentata instanza a questo Tribunale perchè autorizzi lo svincolo della polizza 16 aprile 1863, n. 26359, dalla quale risulta: avere il detto notaio depositato, a titolo di cauzione, e per l'esercizio di detta sua qualità di notaio, la somma di lire 1764, per soddisfarsi, con parte di detta somma, del succennato credito.

Scansano, 14 luglio 1883.

4039 Il cancelliere G. ROSSI.

Prefettura della Provincia di Mantova

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno di mercoledì 8 agosto p. v., alle ore 10 antimeridiane, si procederà in questo ufficio, davanti il Regio prefetto, o chi per esso, all'incanto per lo

Appalto dei lavori di difesa frontale della tratta superiore del Froldo Brede sull'argine destro di Po, fra i segnali 171 e 177, in comune di San Benedetto Po.

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione delle candele, osservate le prescrizioni del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, sulla Contabilità generale dello Stato, e sarà aperta sul prezzo peritale di lire 82,354.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno all'atto della medesima produrre:

1. Certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

2. Attestato di idoneità rilasciato da persona dell'arte (ingegnere) in data non anteriore di sei mesi, ed autenticato dalla autorità amministrativa competente;

3. Ricevuta d'una delle Tesorerie provinciali di eseguito deposito per tale scopo della somma di lire 4250 in contanti, od in rendita pubblica dello Stato calcolata al valore di Borsa, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Le offerte per persona da dichiararsi sono escluse.

La cauzione del contratto definitivo è stabilita nel decimo del prezzo di delibera, e dovrà essere data nei modi indicati per la cauzione provvisoria.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di giorni 80 lavorativi a datare dalla consegna, e la penale pecuniaria è di lire 10 per ogni giorno di ritardo non giustificato, restando sempre la responsabilità delle conseguenze a carico dell'impresa.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato speciale d'appalto in data 14 maggio 1883 dell'ufficio governativo del Genio civile, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con dispaccio 21 luglio corr., n. 60177-11119, e del capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici per conto dello Stato, approvato dal Ministero suddetto con decreto 31 agosto 1870, portante la stessa data del capitolato speciale, visibili nelle ore d'ufficio presso questa Prefettura.

Nel caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte sul prezzo deliberato non inferiori al ventesimo è fissato fin d'ora scadere alle ore 12 meridiane del giorno di mercoledì 22 agosto p. v.

Entro otto giorni dal definitivo deliberamento deve essere stipulato il contratto, il quale è soggetto all'approvazione Ministeriale.

Tutte le spese relative sono a carico del deliberatario.

Mantova, 24 luglio 1883.

Il Segretario incaricato: A. VANINI.

4191

Intendenza di Finanza in Pavia

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite di generi di privativa infra designate:

Numero delle rivendite	Comune in cui è situata	Frazione	Magazzino o spaccio all'ingrosso cui è assegnata	Reddito presunto
1	Battuda	»	Pavia	150 03
1	Cella di Bobbio	Casale Staffora	Ottone	75 56
1	Ceranova	»	Pavia	280 52
1	Corte Brugnatella	Confiente	Bobbio	113 50
2	Fontanigorda	Canale	Ottone	81 45
1	Landriano	»	Pavia	843 65
2	Mezzana Bigli	Ballossa	Sannazzaro	342 83
2	San Genesio	Due porte	Pavia	489 79
1	San Zenone Po	»	Belgiojoso	475 09
1	Trebbiano Nizza	Prendomino	Voghera	145 »
3	Zinasco	Sajrano	Sannazzaro	502 35

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso saranno ripartite fra i singoli concessionari.

Pavia, addì 20 luglio 1883.

L'Intendente: S. GRASSI.

4153

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DELLA CALABRIA ULTRA PRIMA

Avviso di seguito deliberamento.

Nell'incanto tenutosi oggi, lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti per il completamento del tratto di strada provinciale di terza serie, numero 15, dalla sponda destra del torrentello Mammone all'abitato di Caridà, della complessiva lunghezza di metri 6279 87,

fu provvisoriamente aggiudicato per la somma di lire 120,831, dietro ribasso ottenuto del 19 per cento sulla somma di lire 149,174 07, che era stata stabilita per base dell'asta.

Si rinnova l'avvertenza che, giusta l'avviso di asta del 30 giugno ultimo, il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria scade il giorno 8 agosto 1883, alle ore 10 ant. precise.

Chiunque intenda fare detto ribasso può presentare in questo ufficio la sua offerta accompagnata dal deposito e dai certificati prescritti dall'anzidetto avviso d'asta.

Reggio Calabria, 24 luglio 1883.

Il Segretario: LUCIANI.

4206

Amministrazione Provinciale dell'Umbria

Appalto dei lavori per l'ordinaria manutenzione del secondo tratto della strada Cassia-Orvietana dalla vetta di Monte Nibbio al confine con la provincia di Roma, pel sessennio 1883-1888.

Avviso di nuovo esperimento di Asta

per il giorno 30 *luglio* 1883, *alle ore* 10 *ant.*

Nella sua adunanza del 2 di questo mese la Deputazione provinciale ha approvato il progetto redatto dall'ingegnere del 1° riparto dell'ufficio tecnico, per l'ordinaria manutenzione del 2° tratto della strada Cassia-Orvietana pel sessennio 1883-1888, portante la spesa complessiva di lire 68,622 30, non compreso il fondo per le opere di sussidio ai cantonieri.

Volendosi ora procedere all'appalto dei relativi lavori, ed essendo rimasto deserto l'incanto tenuto ieri, si fa noto a tutti coloro che volessero attendervi:

1. Che alle ore 11 antimeridiane del sopraddetto giorno 30 luglio corr., ed alla presenza del deputato provinciale delegato agli incanti, si procederà, nell'ufficio della Deputazione provinciale, ancorchè sia presentata una sola offerta, ad un nuovo esperimento d'asta, col metodo dei partiti segreti, sopra l'importo dei lavori in lire 68,622 30, a norma degli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852;

2. Che le schede di offerta, scritte in carta da bollo da una lira, debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti, dovranno consegnarsi, prima dell'ora sopraddetta, nell'ufficio di segreteria della Deputazione stessa, o durante il tempo indicato dall'art. 86 del regolamento sopraccitato, al deputato che presiede all'incanto, e dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo di appalto;

3. Che a ciascuna scheda dovrà unirsi, a garanzia dell'offerta, un certificato di deposito di lire 2000 per sopperire alle spese tutte inerenti agli atti di appalto, comprese quelle di bollo, registrazione e copia del progetto, come pure un certificato di deposito di lire 5718 52 per la dodicesima parte dello importare dei lavori in denaro o in cartelle del Debito Pubblico italiano al valore di Borsa, depositi che saranno tenuti fermi solo per quello cui rimarrà aggiudicato l'appalto;

4. Che ogni concorrente dovrà comprovare la sua idoneità mediante un certificato rilasciato o vidimato da un ingegnere dell'ufficio tecnico di questa provincia, di data non maggiore di 6 mesi;

5. Che le schede le quali non fossero corredate dei predetti documenti, o non fossero presentate entro il termine come sopra fissato, non saranno prese in considerazione;

6. Che il sessennio della manutenzione s'intenderà cominciare col 1° gennaio 1883 per terminare col 31 dicembre 1888;

7. Che nel giorno 10 agosto pross., alle ore 12 meridiane precise, scadrà il periodo di tempo (fatali), entro il quale potrà migliorarsi il prezzo di aggiudicazione con un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo stesso;

8. Che in fine il piano dei lavori, come i capitolati generale e speciale di oneri, trovansi depositati in Perugia, nella segreteria della Deputazione provinciale, e presso l'ingegnere del 1° riparto dell'ufficio tecnico della provincia, ove se ne potrà prendere conoscenza in tutti i giorni non festivi dalle ore 10 ant. alle 4 pom., ed in quelli festivi dalle ore 10 ant. alle 12 meridiane.

Perugia, 19 luglio 1883.

D'ordine della Deputazione provinciale
Il Segretario capo: RAMBALDI.

4192

CAMERANO NATALE. *Gerente.* — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI
del secondo Dipartimento marittimo

Avviso d'Asta per secondo incanto.

Si notifica che è stata presentata in tempo utile l'offerta di ribasso di lire 5 05 per cento sui prezzi d'aggiudicazione provvisoria dell'impresa di cui nell'avviso d'asta del 7 giugno p. p., per l'appalto della provvista alla Regia Marina nei tre Dipartimenti, di

Oggetti di argento Christofle di metallo bianco per uso delle mense a bordo delle Regie navi, per la somma presunta complessiva di lire 150,000,

per cui, dedotti i ribassi di lire 15 per cento e di lire 5 05 per cento, lo importare della stessa impresa si residua a lire 121,061 25.

E pertanto, alle ore 12 merid. del giorno 14 del prossimo mese di agosto, sarà tenuto nella sala degli incanti, sita alla strada S. Lucia a Mare, e propriamente accosto alla caserma del distaccamento del Corpo Reale Equipaggi, un nuovo pubblico incanto a partito segreto per il definitivo deliberamento dell'impresa sovraindicata a favore dell'ultimo migliore offerente, avvertendo che l'incanto sarà valido anche nel caso di un'unica offerta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare nella cassa di uno dei Quartiermastri dei tre Dipartimenti marittimi, o presso le Tesorerie delle provincie ove sarà affisso il presente avviso, il deposito di lire 15,000 in numerario, od in cartelle del Debito Pubblico al portatore, valutate al corso di Borsa.

Le condizioni dell'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina e le Direzioni degli armamenti del primo e terzo Dipartimento marittimo.

Le offerte all'asta potranno essere presentate al Ministero della Marina o ad una delle due Direzioni predette, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione per il giorno e l'ora come sopra fissati per l'incanto.

Napoli, 25 luglio 1883.

4173 — *Il Segretario della Direzione*: MARIANO FERGOLA.

Intendenza di Finanza in Sassari

AVVISO D'ASTA (N. 122) *per la vendita dei beni già ademprivili autorizzata colla legge 29 giugno 1873, numero 1474.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 9 antimeridiane del giorno 20 agosto prossimo venturo, in una delle sale di questa Intendenza, alla presenza di un membro della Commissione di sorveglianza, e coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine, e separatamente per ciascun lotto, e sarà aperto al prezzo infradesignato, vale a dire col ribasso del 15 per 0[0] in confronto del prezzo che servì di base dagli ultimi precedenti incanti.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto in numerario od in biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni dell'Asse ecclesiastico al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte, delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 9ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 8ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione, d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta, staranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 ant. alle ore 2 pom. nell'ufficio che procede all'asta.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

11. Il prezzo dei beni è pagabile in obbligazioni ecclesiastiche, da riceversi al valore nominale a termini degli articoli 16 e seguenti del capitolato generale; gli acquirenti, i quali, in luogo di pagare con obbligazioni, pagassero con moneta legale, non avranno diritto per questo titolo ad alcuno sconto.

Avvertenze. Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N. dei lotti	Numeri della tabella	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE		PREZZO d'incanto	DEPOSITO		Minimum delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	Prezzo presuntivo delle scorte vive o morte ed altri mobili	PRECEDENTE ultimo incanto
			in misura legale	in antica misura locale		per cauzione delle offerte	per le spese e tasse			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			E. A. C.	Star. Imb.						
194	193	Comune di Bitti — Provenienza dai terreni ex-ademprivili — Pascolo cespugliato, ghiandifero e bosco ceduo nelle regioni dette S'anca, Zoci, Cugurra, S'adde su fenugargiu, S'annunziata, Parti Canaglia Riu su Fenugargiu, Ertila pinos, Ertilla, Piscalu, badde l'Eremitanu, Badde Prateri, contra Guntruscu, Muzzicone e s'adde de Zicone n. 1 parte e 2 di mappa, reddito L. 1755.	2055 37 20	»	114,380 76	11,438 08	6,865 »	500	»	»
195	194	Comune di Onani — Provenienza come sopra — Pascolo aratorio e ghiandifero con sugheri nelle regioni denominate Cagale, Bosintu, Adde monte mesu, Campu de ertilla, Fenu chessa, Petra sa muzere, Montricu ruiu, Punta rosello, s'anchina e sa enas, su norve, Peppiolu, Lucare su ercone e Doite. Numeri di mappa antichi 342, 343, 344 e 345 parte corrispondenti ai nn. 2077, 2078, 2079, 2080 del catasto rettificato. Reddito catastale L. 7064 19.	2623 85 65	»	157,484 24	15,748 43	9,450 »	500	»	»

Sassari, 6 luglio 1883. — 4170 — *L'Intendente*: POZZI.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA *contumaciale commerciale ai portatori delle azioni Comuni, Trentennali e Privilegiate Senesi della Società delle Strade Ferrate Romane.*

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e volontà della nazione Re d'Italia,

La Corte d'appello di Lucca, sezione civile, in sede di rinvio, ha profferito la seguente sentenza nella causa commerciale a rito sommario inscritta a ruolo, sotto n. 182 del 1882,

Fra

Il signori Bigatti Carlo, Vimercati Luigi, Terruggia Annibale e Cusani Luigi, possidenti, domiciliati a Milano, ed elettivamente in Lucca presso il procuratore legale signor cavaliere avvocato Lelio Chicca, dal quale sono rappresentati, *appellanti*;

Levi Teofilo e C., Valensin cavaliere Giorgio e Pacifici Leone, possidenti, domiciliati a Firenze, rappresentati dal procuratore legale signor avv. Cesare Chicca, *aderenti all'appello Bigatti e LL. CC.*;

Ricci-Oddi Francesco, possidente, domiciliato a Piacenza, ed elettivamente in Lucca presso il procuratore legale signor dottor Michele Pellegrini, *aderenti all'appello che sopra;*

Giovanni Cameroni, possidente, domiciliato a Trieste, rappresentato dal procuratore legale signor dott. Diego Lorenzi, *aderente all'appello che sopra;*

Comm. senatore avv. Edoardo Deodati, possidente, domiciliato a Firenze, nella sua qualità di presidente della Commissione liquidatrice della Società delle Ferrovie Romane, rappresentato dal procuratore legale signor avvocato Jacopo Lucchini, *chiamato al giudizio,*

E

Giulio Koenigswarther, possidente, domiciliato a Parigi, Edoardo Jacot Guillermond, domiciliato a Neuchâtel in Isvizzera, e Carlo Le Gras, banchiere, domiciliato a Locle (Repubblica e Cantone di Neuchâtel), rappresentati dal procuratore legale signor avvocato Alessandro Pucci, *appellati, ed il primo anche appellante incidentalmente;*

Cav. Luigi Bosler, possidente, domiciliato a Parigi, rappresentato dal procuratore legale signor avv. Giovanni Enrico Anzillotti, *appellato;*

Ditta Fratelli Soria, e per essa il signor Dario Soria, banchiere, domiciliato a Livorno, rappresentato dal procuratore legale signor avv. Italo Masseangeli, *appellato;*

Banca di Livorno, e per essa il suo direttore signor Vittorio De Veroli, e Giacomo Errera, e ditta Rodocanacchi e C. Tutti possidenti, domiciliati a Livorno, rappresentati dal procuratore legale signor avv. Antonio Gherardi-Angiolini, *appellati;*

Balossi Luigi, Angelo Benzoni, Gaetano Andreoli, benestanti, domiciliati a Milano; Tito Inghilesi, domiciliato a Firenze; Giulio Hamsolm fu Vincenzo, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsolm di Venezia Aronne Lattis ed Isacco Sacerdoti, domiciliati a Venezia; Ulrico Geisser, domiciliato a Torino, rappresentante la ditta U. Geisser e C. di Torino; avv. Orlando Giannotti, nella qualità di curatore della eredità beneficiata del fu Carlo Pavoli, domiciliato a Firenze; Ernesto-Ippolito Prevost, Carlo Raimondo Durand, Valentino Mac-Surney, Enrico De Cintré, Giuseppe Francesco Gassin, Enrico Nicolas, come rappresentante la Banca Neuchâteloise, Ulrico Geisser, Antonio De Rudematten, Eugenio Humbert, Francesco Malfatti, Edoardo De Pury, Alberto Nicolas, domiciliati elettivamente in Firenze presso il signor avvocato Oreste Ciampi; cav. Enrico Texeira, domiciliato a Trieste; Francesco Bisognini, domiciliato a Venezia; conte Niccolò Papadopoli, domiciliato a Venezia; Giuseppe Lattes, domiciliato a Livorno, *appellati ed appellanti incidentalmente*, ad eccezione dei signori Enrico Texeira e Francesco Bisognini, che sono invece aderenti all'appello principale dei signori Bigatti e LL. CC., *tutti non comparsi,*

E

Tutti i portatori noti ed ignoti delle azioni Comuni, Trentennarie e Privilegiate Senesi della Società delle Strade Ferrate Romane, *appellati non comparsi.*

Sentiti in pubblica udienza:

Il procuratore Lelio Chicca, assistito dagli avvocati comm. Antonio Mosca, comm. Francesco Crispi, cav. Gaetano Feri, comm. Piero Puccioni, cav. Cipriano Pellegrini e cav. Francesco Morghen, concluse:

Piaccia a questa Corte, previo il rigetto delle domande d'intervento del signor Luigi Bosler, ditta fratelli Soria, Edoardo Jacot Guillermond, Carlo Le Gras, Vittorio De Veroli, nei nomi, Giacomo Errera e ditta Rodocanacchi e figli, e previa la dichiarazione che non sono ricevibili nè ammissibili, ostandovi la cosa giudicata della Corte di appello di Firenze del 10-23 luglio 1881, tutte le domande avanzate dai detti signori Bosler, ditta Soria, Jacot Guillermond, Le Gras, De Veroli NN. per la Banca di Livorno, Errera e ditta Rodocanacchi e figli, in quanto non siano portatori ed abbiano fatto deposito di alcune delle dodici azioni per le quali il signor Giulio Koenigswarther ricorse in cassazione, e da esso depositate nella cancelleria di essa Corte di cassazione, e quali risultano dal certificato del deposito rilasciato dalla cancelleria della stessa Corte di cassazione del dì 11 luglio 1882 e dal verbale di udienza di questa Corte d'appello del dì 10 aprile 1883, accogliere l'appello interposto dai signori Bigatti, Cusani, Terruggia e Vimercati nei dì 17, 18, 19 e 20 gennaio 1881 contro la sentenza del Tribunale di Firenze del dì 28-31 dicembre 1880, registrata il 4 gennaio 1881, num. 18, e rigettare insieme ad ogni altra contraria istanza ed eccezione l'appello dal signor Koenigswarther interposto per incidente nel 16 febbraio detto contro la detta sentenza.

Dichiarare che la sentenza di cassazione e il conseguente annullamento della pronunzia della Corte di appello di Firenze non hanno potuto, nè possono giovare, nè arrecare utili effetti in favore del signor Koenigswarther se non limitatamente alle dodici azioni Trentennarie, cioè la metà delle 24 azioni, che egli congiuntamente al signor Geisser, poi renunziante al ricorso, depositarono avanti alla Corte di cassazione; subordinatamente, e nella ipotesi che la utilità degli effetti della sentenza della Corte di cassazione come sopra potesse estendersi a favore del signor Koenigswarther a tutte le azioni Trentennali che egli asserì di possedere negli atti nel numero totale di 1600, ma che non ha mai prodotte, venga assegnato al medesimo interlocutoriamente prima di ogni decisione di merito, un breve termine ad avere prodotto le azioni medesime nel loro originale, e più i libri del suo commercio, all'oggetto di constatare che all'epoca nella quale asserì di possedere detto numero di azioni, effettivamente le aveva acquistate e le possedeva. E quanto al merito: 1° dichiarare che il signor Koenigswarther come portatore di azioni Trentennali, qualunque possa essere la efficacia del privilegio attribuito a dette azioni, non è un creditore della Società, ma riveste la qualità di socio, non essendo le dette azioni un titolo creditorio, ma vere e proprie azioni di capitale sociale; 2° dichiarare che per effetto della convenzione di riscatto e atti addizionali la Società delle Ferrovie Romane è stata posta in istato di liquidazione al 31 dicembre 1873; 3° e conseguentemente dichiarare che dal 1° gennaio 1874 in poi gli interessi non sono dovuti al Koenigswarther, sì perchè nello stato di liquidazione nessun socio può pretendere frutti di capitale azionario, tenuto conto dello stato improduttivo in cui è posta la Società, e sì perchè la condizione degli azionisti Comuni non potrebbe esser fatta deteriore per l'evento del ritardo della convenzione di riscatto non attribuibile ad essi ed equiparabile al caso di forza maggiore; 4° dichiarare che nella deliberazione del 1862 con la quale furono create le azioni Trentennarie null'altro si intese e si volle, rispetto al capitale, se non rendere privilegiata la condizione dei Trentennali, in quanto il periodo del loro ammortamento si compiva in un periodo più breve di quello delle azioni Comuni; 5° rigettarsi conseguentemente le domande di restituzione di capitale delle azioni Trentennali possedute dal signor Koenigswarther. E nella negata ipotesi che la Corte ammettesse la restituzione per mezzo di ammortamento sino a tutto il 1873, dichiari dovere l'ammortamento stesso farsi per mezzo di estrazione, ordinare alla Commissione liquidatrice di procedervi all'effetto di determinare se e quali fra le dette azioni possedute dal signor Koenigswarther saranno favorite dalla sorte. Il tutto con vittoria di spese.

Il procuratore Cesare Chicca, assistito dall'avvocato Arturo Carpi, concluse, aderendo all'appello principale proposto dai signori Bigatti e LL. CC. perchè piaccia a questa Corte, rejetta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare: in tesi — non competere al signor Koenigswarther, portatore di azioni Trentennali, nè gli interessi sulle azioni di lire 30 all'anno oltre il 30 dicembre 1873, nè il rimborso del capitale di lire 500 per azione. Ed in ipotesi impugnata che fosse ammessa la restituzione per mezzo d'ammortamento sino a tutto il 1873 dichiari dovere l'ammortamento stesso farsi per mezzo di estrazione, ordinando alla Commissione liquidatrice di provvedere all'effetto di determinare se e quali fra le dette azioni possedute dal signor Koenigswarther saranno favorite dalla sorte. Condannare in ogni caso il signor Koenigswarther nelle spese del giudizio.

Il procuratore Michele Pellegrini, assistito dall'avvocato Giulio Feri, concluse, perchè previa dichiarazione che la sentenza della Corte suprema di cassazione e l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Firenze non hanno potuto nè possono giovare nè arrecare utili effetti che al solo signor Koenigswarther, e limitatamente alle sole dodici azioni Trentennali da esso depositate davanti nella Corte di cassazione; e subordinatamente previa dichiarazione che per godere di detti effetti anche per le altre azioni di cui si asserì possessore il signor Koenigswarther dovrebbe mediante esibizione dei relativi libri giustificarne il possesso al momento del suo ricorso; in merito sia dichiarato che il signor Koenigswarther come portatore di azioni Trentennali, e qualunque possa essere l'efficacia del privilegio attribuito a dette azioni non è creditore della Società, ma riveste la qualità di semplice socio, e conseguentemente, ritenuto che la Società sia posta in istato di liquidazione al 31 dicembre 1873, sia dichiarato non competere al signor Koenigswarther alcun diritto a pretendere i frutti o interessi dal 1° gennaio 1874 in poi, nè prelevazione alcuna in rimborso del capitale delle azioni. E nella negata ipotesi che la Corte riconoscesse in esso il diritto alla restituzione del capitale mediante ammortamento, sia ordinato alla Commissione liquidatrice di provvedere a tale effetto, onde sia determinato dalla sorte se e quali fra le azioni possedute dal signor Koenigswarther possano godere di cotesto benefizio al 1873; sia infine provveduto in quanto alle spese ai termini di ragione: il tutto con rigetto di ogni altra deduzione e pretesa tanto del signor Koenigswarther, quanto di altri possessori Trentennali.

Il procuratore Diego Lorenzi, assistito dall'avvocato Ugo Sorani, concluse perchè piaccia alla Corte, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare:

1. Non potersi riconoscere che al solo Koenigswarter, e non ad altri, il diritto di giovarsi dell'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28 luglio 1881, pronunziato dalla Corte suprema nel 10 luglio 1882;

2. Che la sentenza di cassazione ed il conseguente annullamento della indicata sentenza della Corte di appello di Firenze non hanno potuto giovare al Koenigswarther che limitatamente alle 12 azioni depositate in giudizio; e subordinatamente ed in impugnata ipotesi per le sole 1600 azioni che disse possedere, quando provi, col mezzo dei suoi libri di commercio, che a tanto si estendeva la sua proprietà prima del giudicato della Cassazione. E quanto al merito, aderendo alle conclusioni spiegate dai portatori delle Comuni, accogliere le medesime in ogni loro parte, condannando le parti avversarie nelle spese.

Il procuratore Jacopo Luchini, assistito dal signor avvocato comm. Augusto Barazzuoli, concluse, astenendosi da qualunque altra conclusione di merito, col fare istanza dichiararsi che la sentenza della Corte di cassazione di Firenze 27 giugno e 10 luglio 1882 giova soltanto al sig. Giulio Koenigswarther, e che per tutti gli altri azionisti Trentennali o comparsi in causa o rimasti contumaci fa stato di cosa giudicata la sentenza 13-23 luglio 1881, proferita dalla Corte d'appello di Firenze con la condanna degli avversari nelle spese del giudizio e nei danni.

Il procuratore Alessandro Pucci, assistito dagli avvocati comm. Leopoldo Galeotti e Oreste Ciampi, nell'interesse del solo sig. Koenigswarther, concluse per la reiezione di ogni contraria istanza ed eccezione, pel pieno rigetto dell'appello degli azionisti Comuni, e per la conferma dell'appellata sentenza, con più le dichiarazioni chieste non solo da esso sig. Koenigswarther quanto dagli attori principali per appello incidente del diritto dei possessori delle azioni Trentennali Privilegiate alla soddisfazione intiera degli interessi al 6 per cento, sino al giorno del pagamento effettivo ed integrale del capitale; in ogni ipotesi del diritto di ottenere quella parte della rendita consolidata che a loro potesse spettare con i *coupons* relativi, godimento 1° gennaio 1874 in poi, e colla condanna degli avversari in tutte le spese del presente giudizio, e colla condanna altresì nelle spese del precedente giudizio di appello, conseguenziali della cassazione della sentenza e dell'ordinato rinvio, da liquidarsi come di ragione.

Lo stesso procuratore Pucci, assistito dagli avvocati signori Galeotti, Ciampi, Achille Pucci, nell'interesse dei signori Jacot Guillermond e Le Gras, il procuratore Giovanni Enrico Anzillotti, assistito dall'avv. comm. Cibrario e cav. Giuseppe Edoardo Corazzini, il procuratore Italo Masseangeli, assistito dall'avv. Eugenio Tabet, e il procuratore Gherardi-Angiolini, assistito dall'avv. Angiolo Castelli, nell'interesse dei loro rispettivi rappresentati, con separati atti conclusionali, conclusero aderendo in tutto e per tutto all'appello incidentale proposto

dal signor Koenigswärther ed alle ragioni ed istanze da esso fatte tanto nei passati quanto nel presente giudizio, facendo proprio per quanto occorra il suddetto appello, perchè questa Corte rigetti in ogni sua parte e capo l'appello proposto dagli azionisti Comuni, e confermi la sentenza appellata profferita dal Tribunale civile di Firenze il 28-30 dicembre 1880, con più la dichiarazione chiesta non solo dal signor Koenigswarther, ma anche dagli attori principali per appello incidente del diritto dei possessori delle azioni Trentennali Privilegiate, alla soddisfazione intiera degli interessi al 6 per cento fino al giorno del pagamento effettivo ed integrale del capitale, o in ogni ipotesi del diritto di ottenere quella parte della rendita consolidata che loro possa spettare con i cuponi relativi, godimento 1° gennaio 1874 in poi, e con la condanna degli avversari in tutte le spese del presente giudizio, in quelle del precedente giudizio di appello e conseguenziali della cassazione della sentenza e dell'ordinato rinvio da liquidarsi come di ragione.

Ed i ridetti procuratori Pucci, Anzillotti, Masseangeli e Gherardi Angiolini, per i rispettivi loro clienti, con una sola comparsa conclusero perchè piaccia alla Corte di accogliere le conclusioni da loro già spiegate in causa, nelle quali dichiarano formalmente di insistere e di rigettare qualsivoglia deduzione contraria, eccezione od istanza tendente ad escludere che la sentenza proferita dalla Corte di cassazione in questo giudizio giovi anche a loro, dichiarando in tesi le domande avversarie dirette a tal fine: 1° improponibili, 2° inammissibili, 3° destituite di giuridico fondamento, 4° ed in ogni peggiore ipotesi intempestive e precoci allo stato degli atti, per tutte quante le ragioni e considerazioni espresse nella suddetta comparsa conclusionale che intendono di avere qui per riportate e trascritte a modo di conclusioni specifiche, con la condanna degli avversari in tutte le spese del giudizio, comprese quelle di avvocato.

Ritenuto in fatto quanto segue:

Nell'agosto del 1856 venne costituita in Roma una Società anonima avente per iscopo la costruzione ed esercizio delle strade ferrate da Roma a Civitavecchia e da Roma ad Ancona e Bologna, che prese il nome di Società generale delle Strade Ferrate Romane. Il capitale della Società stabilito in 85 milioni di franchi era rappresentato da 170,000 azioni di franchi 500 ciascuna, le quali dovevano godere dell'interesse del sei per cento, ed erano rimborsabili alla pari col sistema dell'ammortizzazione.

Caduto in istato di fallimento il signor Mirès, uno dei fondatori della Società, questa subiva considerevolissime perdite; per modo che sebbene recuperasse 85,000 azioni non emesse ed ottenesse dai liquidatari del fallimento una indennità di otto milioni, rimaneva allo scoperto di nove milioni di lire.

Per colmare questo vuoto l'assemblea generale degli azionisti riunitasi a Parigi nel 28 febbraio 1862 emetteva la seguente risoluzione:

« Il est créé 22,000 actions privilégiées au porteur, au capital de 500 francs, portant intérêt à 6 pour 100, soit 30 francs par action, avec amortissement en trente ans. L'intérêt et l'amortissement du capital de 500 francs sont prélévés par préférence et privilége sur les actions ordinaires, sur les produits nets de l'exploitation ou sur les fonds provenant des garanties des Etats Italiens, après avoir assuré toutefois le service des obligations.

« Les actions privilégiées ne viendront pas en partage avec les actions ordinaires, et n'auront droit à aucun dividende en sus de l'intérêt à 6 pour 100 et de l'amortissement du capital de 500 francs. »

Nel 22 giugno 1864 detta Società e le altre delle Strade Ferrate Livornesi, della Strada Ferrata Maremmana e della Centrale Toscana concordarono di fondersi in una sola, sotto la denominazione di Società delle Strade Ferrate Romane; e coll'articolo nono del trattato di fusione stabilivasi che il capitale sociale dovesse essere composto nel modo seguente:

1° Di 80,000 azioni delle Strade Ferrate Livornesi, del valore di lire 420 ciascuna, coll'interesse annuo garantito di italiane lire 21;

2° Di 22,000 azioni Privilegiate, fruttifere ciascuna lire 30 l'anno, rimborsabili alla pari, già state emesse dalle Strade Ferrate Romane, con dichiarazione che in verun caso, neppure quando le azioni Comuni, di che in seguito, fossero per godere di un maggiore dividendo, potessero avere una rendita maggiore di lire 30;

3° Di 223,000 azioni Comuni, del capitale ciascuna di lire 500, così ripartite:

13,440 ai possessori delle ottantamila azioni della Società delle Strade Ferrate Livornesi, oltre il rilascio in loro mani delle medesime ottantamila azioni;

12,700 da cambiarsi colle 89,100 azioni di godimento della Società della Strada Ferrata Maremmana, in ragione di cento azioni nuove per settecento delle ridette azioni di godimento;

16,800 da cambiarsi con 10,000 azioni già saldate di lire 840 ciascuna di cui componevasi il capitale della Società della Strada Ferrata Centrale Toscana, le quali 16,800 azioni dovevano godere in preferenza e per ispeciale privilegio di un'annua rendita di lire 25:

170,000 da cambiarsi contro ugual numero di azioni di cui componevasi il capitale della Società delle Strade Ferrate Romane;

10,070 per ultimo, da emettersi eventualmente per la costruzione di nuove linee e la finale sistemazione della Società.

Questa nuova Società non prosperò; e le cose si ridussero a tale che nel 18 settembre 1866 la Commissione mista, incaricata della amministrazione sotto la sorveglianza governativa, deliberò di non pagare alla scadenza dell'ottobre di detto anno gli interessi delle azioni sì Comuni che Privilegiate. Nello intento di porre la Società in grado di compiere regolarmente il cómpito che si era assunto il Governo italiano in seguito ad una prima convenzione approvata con Regio decreto del dì 11 ottobre 1866 anticipava alla Società stessa trenta milioni sulle sovvenzioni chilometriche, con patto di erogare tal somma insieme a tutti i suoi redditi ed introiti nella dimissione delle passività.

A questa convenzione ne succedè altra del 30 settembre 1868, in virtù della quale la Società retrocedeva al Governo la linea del littorale ligure da Massa alla frontiera francese, e quella da Firenze a Massa per Pistoja e Lucca, ricevendone larghi corrispettivi, ed obbligandosi a destinare il prodotto netto dell'esercizio delle altre linee, non che le sovvenzioni governative, prima al pagamento degli interessi ed allo ammortamento dei titoli garantiti dal Governo, poi al pagamento degli interessi ed alla ammortizzazione delle obbligazioni Comuni non garantite dal Governo.

Neppure tali convenzioni riuscirono a mettere la Società in condizioni normali. Per la qual cosa venne proposto il riscatto della intera rete ferroviaria; proposta che fu definitivamente accettata dagli azionisti nell'adunanza generale del 18 settembre 1873, e che condusse alla stipulazione della convenzione del 17 novembre dello stesso anno, colla quale la Società cedè al Governo la proprietà e il possesso della rete ferroviaria e relativi accessori ad essa appartenenti, ed in corrispettivo il Governo si obbligò di dare per ogni azione Comune della Società lire 7 50 di rendita consolidata; per ciascuna delle azioni Privilegiate (ossia di quelle date in cambio alla già Centrale Toscana, e di quelle dette Trentennali emesse dalla Società Generale delle Ferrovie Romane) lire 10 parimente di rendita consolidata; e per ciascuna delle azioni garantite già Livornesi lire 23 10 della stessa rendita. Rimase pur pattuito che le azioni Privilegiate, le Trentennali e le Comuni verrebbero consegnate con tutti i tagliandi scaduti non soddisfatti e non estinti per prescrizione; che la rendita consolidata da darsi in sostituzione porterebbe il godimento dal 1° gennaio 1874; che una Commissione liquidatrice eletta dall'assemblea generale degli azionisti compirebbe tutti gli atti necessari alla esecuzione della convenzione; che la Società potrebbe regolare il riparto della rendita come meglio credesse e in ragione degli impegni da essa assunti fra le diverse specie di azioni, dovendo rimanere il Governo estraneo a detto reparto ed a tutte le questioni che fra gli azionisti potessero sorgere; e finalmente che la convenzione non sarebbe valida, nè definitiva se non dopo sanzionata per legge.

A schiarimento di questa convenzione venne concordato coll'atto addizionale del 21 novembre 1877, che ora per quando la medesima insieme all'atto addizionale fossero approvate per legge, la Società doveva aversi come sciolta, e che, consegnato l'esercizio della rete ferroviaria al Governo, continuerebbe ad esistere all'unico effetto della liquidazione, e finchè questa non fosse compiuta. Con un secondo atto addizionale poi del 26 aprile 1879 rimase convenuto che tutti gli effetti della convenzione del 17 novembre 1873, non che dell'atto addizionale del 21 novembre 1877 resterebbero sospesi fino al 31 dicembre 1881; e che perciò fino a tal giorno la Società delle Ferrovie Romane continuerebbe la sua esistenza e l'esercizio della rete riscattata, secondo le norme e i regolamenti in vigore, e colla responsabilità proveniente da essi. Finalmente colla legge del 29 gennaio 1880 vennero approvate tanto la convenzione del 17 novembre 1873 colle modificazioni stipulate nel 21 novembre 1877, quanto l'ultima convenzione sopra rammentata del 26 aprile 1879.

Non essendo riusciti i possessori delle diverse specie di azioni ad accordarsi sul modo di repartire il prezzo del riscatto, Luigi Balossi, Angelo Benzoni e Gaetano Andreoli, portatori di azioni Trentennali e di Privilegiate Senesi, citarono innanzi al Tribunale di Firenze, ff. di Tribunale di commercio, i signori cav. Oreste Ciampi, dott. Aronne e Giuseppe Lattes, non che tutti gli ignoti portatori delle azioni della Società delle Strade Ferrate Romane, domandando che fosse dichiarato — quanto alle Trentennarie aver diritto di conseguire, con prelazione sulle azioni Comuni, tanta parte di rendita consolidata quanta corrisponda al capitale di lire 500, più all'importare dei tagliandi in ragione di lire 30 annue per ciascuna azione fino al 31 dicembre 1873 — e quanto alle azioni Privilegiate Senesi essere nel diritto di conseguire con preferenza oltre lire 10 di rendita consolidata, ai termini del riscatto effettuato dal Governo, altrettanta parte di rendita quanta corrisponda all'importare dei tagliandi in ragione di lire 25 per ogni azione fino all'epoca suddetta.

Comparvero in giudizio diversi azionisti delle tre diverse categorie. I portatori delle Trentennali, a complemento delle domande proposte dagli attori, chiesero, oltre il rimborso del capitale, gli interessi al sei per cento non soltanto fino al 31 dicembre 1873, ma fino all'effettivo pagamento. I portatori delle Privilegiate Senesi conclusero nel senso che si accordassero loro gli interessi al 5 per cento fino alla distribuzione del prezzo del riscatto, e che oltre all'assegnazione da farsi loro di una parte uguale a quella delle Comuni venisse vincolata una parte del capitale bastevole ad assicurare ad ogni azione la rendita annua di lire 25 per tutto quel tempo che avrebbe dovuto durare la concessione. I possessori delle Comuni si opposero a tali istanze deducendo che in una liquidazione con perdita di capitale tutti gli azionisti dovevano avere uguale trattamento; inquantochè i privilegi delle Trentennali e delle Senesi furono accordati sugli utili ed avrebbero potuto esercitarsi solo quando fosse disponibile un sopravanzo; che ad ogni modo poi gli interessi dopo il 1866 erano prescritti.

Il Tribunale, con sentenza del 28 dicembre 1880, pubblicata il 31 del mese stesso, accolse le istanze dei possessori delle Trentennali, limitando però gli interessi al 31 dicembre 1873; e quanto alle azioni Senesi stabilì doversi loro assegnare lire 10 di rendita pubblica per ciascuna, ai termini della convenzione del 17 novembre di detto anno.

Da questa sentenza interposero appello, chi in via principale, chi in via incidentale, taluni possessori di azioni Comuni e di Privilegiate Senesi, ed i signori Giulio Koenigswarther e Ulrico Geisser, con altri portatori di azioni Trentennali, chiedendo che la sentenza anzidetta venisse riformata nel senso delle domande ed eccezioni respettivamente proposte nel primo giudizio.

La Corte di appello di Firenze confermò con sentenza del 23 luglio 1881 quella del Tribunale quanto al diritto delle Trentennarie ad ottenere con preferenza il pagamento degli interessi in lire 30 per ciascuna azione dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre 1873, riformò la sentenza stessa nelle altre parti dichiarando doversi respingere le istanze dei possessori delle Trentennali dirette ad ottenere con preferenza il pagamento dell'intiero capitale e degli interessi dal 1° gennaio 1874 in poi, e competere ai portatori di azioni Privilegiate Senesi il diritto ad essere soddisfatti con privilegio sulla massa della rendita costituente il prezzo del riscatto, degli interessi annuali in ragione di lire 25 per azione a tutto dicembre 1873.

Ricorsero contro tale pronunzia alla Corte di cassazione il Koenigswarther, possessore di Trentennali, ed i signori Bigatti e LL. CC. possessori di azioni Comuni. E la Corte suddetta, rigettato nel 27 giugno 1882 il ricorso dei portatori delle azioni Comuni, accolse invece quello dei portatori delle Trentennali e rinviò la causa innanzi la Corte di appello di Lucca, perchè vi fosse nuovamente discussa e decisa.

In questa sede di rinvio comparvero i signori Luigi Bosler, Odoardo Jacot Guillermond, Carlo Le Gras, Vittorio De Veroli nei nomi, Giacomo Errera, la ditta fratelli Soria, e la ditta Rodocanacchi e figli, possessori tutti di azioni Trentennali, e si associarono alla difesa spiegata dal Koenigswarther. I signori Bigatti e LL. CC. chiesero fosse respinto l'intervento in causa delle persone ora rammentate, e fosse dichiarato non essere le loro domande ricevibili, ostandovi la cosa giudicata nascente dalla sentenza della Corte di appello di Firenze dei 13-23 luglio 1881.

Dedussero poi che al signor Koenigswarther la sentenza della Corte di cassazione e l'annullamento della pronunzia della Corte di appello di Firenze non potevano giovare se non limitatamente a dodici azioni Trentennali, alla metà cioè di quelle che egli ed il Geisser, poi renunziante al ricorso, depositarono avanti alla Corte di cassazione. Il Koenigswarther col Bosler e gli altri comparsi in giudizio, sopra rammentati, domandarono a lor volta che le contrarie istanze dirette ad escludere che la sentenza della Corte di cassazione spieghi i suoi effetti per tutti i possessori di azioni Trentennali, venissero respinte come inammissibili e mancanti di giuridico fondamento, o che per lo meno fossero dichiarate intempestive e precoci. Intorno a questo punto di controversia i signori Ricci Oddi e Cameroni si associarono alle istanze del signor Bigatti e LL. CC., ed il comm. Deodati nella sua qualità di presidente della Commissione liquidatrice della Società delle Ferrovie Romane si limitò a chiedere che la Corte stabilisse giovare la pronunzia della Cassazione al solo Koenigswarther e fare stato di cosa giudicata per tutti gli altri azionisti Trentennali o comparsi in causa o contumaci, la sentenza della Corte d'appello di Firenze dei 13-23 luglio 1881. Quanto al merito poi le parti spiegarono le conclusioni soprariferite.

Attesochè la questione sollevata in questa sede di rinvio, e virilmente dibattuta fra le parti, se l'annullamento parziale della sentenza della Corte di appello di Firenze giovi al solo Koenigswarther e per le sole azioni Trentennali da lui depositate innanzi alla Corte di cassazione, ovvero spieghi i suoi effetti per tutti i portatori delle Trentennali, richiami principalmente all'esame dell'art. 471 del Codice di procedura civile, il quale, dopo avere stabilita la regola generale che la riforma o l'annullamento di una sentenza giova a quelli che l'hanno domandato, pone accanto alla regola stessa tre eccezioni, una delle quali, che è quella su cui il rammentato signor Koenigswarther si fonda, riguarda coloro che in una controversia *su cosa indivisibile* sono stati attori o convenuti colla persona che ottenne la riforma o l'annullamento.

Attesochè meriti appena di essere notato come la parola — cosa — usata nell'art. 471 vada intesa non nel senso ristretto di cosa corporale, ma nell'altro più lato comprensivo i diritti e le azioni, secondo l'insegnamento della legge *23 ff. de verborum significatione — rei appellatione et causae et jura continentur.* — Se si considera pertanto l'oggetto della lite agitatasi fra i contendenti, non si può a meno di andar convinti che nel caso dell'azione intentata ben si conviene il carattere d'individua. — E di vero basta gettar l'occhio sugli atti, per iscorgere come gli attori, allorchè promossero la causa presente, altro scopo non avessero tranne quello di fare stabilire nel contraddittorio di tutti quanti gli interessati i diritti spettanti alle varie categorie di azionisti, per devenire poi, secondo le norme che l'autorità giudiziaria fosse per dettare, alla ripartizione del prezzo del riscatto da pagarsi dal Governo in base alla convenzione del 17 novembre 1873.

Nè regge l'obbietto messo innanzi dalla difesa dei signori Bigatti e LL. CC., che cioè trattasi, in ultima analisi, di una prestazione in danaro, e che le obbligazioni aventi per oggetto una prestazione in danaro sono per loro natura divisibili. Non si contrasta infatti che, essendo diviso il capitale sociale in azioni, ciascuna di queste costituisca un titolo separato e distinto, di cui può il possessore disporre come meglio gli talenta. Ma altro è dire che ogni azione costituisce un titolo a sè ed indipendente dagli altri componenti il capitale sociale, all'effetto della facoltà di disporne, o del rimborso del capitale, ed altro che trattandosi di determinare se una data categoria di azionisti debba sotto certi rapporti ottenere prelazione sulle altre, e di fissare le norme ed i criteri in base ai quali abbia ad effettuarsi la distribuzione dell'attivo sociale, ogni singolo possessore di azioni possa procedere per conto proprio, nè si abbia ad avere una regola sicura per tutti quanti gli individui che trovansi in identica posizione. In una parola, allorquando si ricorre all'autorità giudiziaria per stabilire i principii regolatori del giudizio di divisione, non essendo logicamente possibile che tali principii sieno differenti di fronte a persone che vantano uguali diritti, convien ritenere che la controversia cada su cosa indivisibile, e che sia in conseguenza applicabile la disposizione dell'art. 471 del Codice di procedura civile sopraccitato *(Corte di cassazione di Torino, 24 ottobre 1878. Ann. It. 1879, par. 1, col. 618. Corte d'appello di Casale, 30 gennaio 1880, nel Foro It. Ann. 1880, par. 1, col. 242).*

Attesochè agevolmente si scorga a quali strane conseguenze si andrebbe incontro, ove prevalesse un concetto diverso. Oltrechè infatti non sarebbe difficile vedere azioni della medesima specie subire differente trattamento, converrebbe ammettere di necessità che tanti giudizi separati e distinti fossero possibili quanti sono gli innumerevoli portatori di azioni Trentennali. L'assurdità del qual concetto si rende più manifesta, ove si consideri l'indole speciale di titoli al portatore che rivestono le azioni di cui è parola; la rapidità dei passaggi delle medesime da una mano in un'altra e la difficoltà massima, per non dire la impossibilità, di riconoscere e distinguere nella moltiplicità delle contrattazioni in Italia ed all'estero, i titoli che avessero formato soggetto di questione e quelli intorno ai quali niuna contestazione fosse mai sorta.

Attesochè, a mera esuberanza, giovi aggiungere come la stessa Corte di cassazione, colla sentenza del 27 giugno 1882, venisse implicitamente a riconoscere trattarsi veramente nella specie di cosa indivisibile; imperocchè dopo aver rigettato il ricorso « *dei possessori delle azioni Comuni,* » accolse quello « *dei possessori delle azioni Trentennali.* » Ben sapeva la Corte suprema che ricorrenti fra i possessori di azioni Comuni erano i soli signori Bigatti e LL. CC., e fra i possessori di Trentennali i signori Koenigswarther e Geisser, il primo dei quali rimase poi solo al giudizio. Con tutto ciò si espresse per guisa da far palese come riputasse discutersi la causa non dei pochi ricorrenti ora rammentati, sibbene di tutti quanti i possessori di dette azioni. Del resto la formula del dispositivo di quella sentenza era in perfetta armonia col sistema seguito da tutte le parti, ed inteso, come sopra dicevasi, ad ottenere le norme per la repartizione del prezzo da pagarsi dal Governo.

Attesochè basti una parola per dimostrare la infondatezza delle istanze dei signori Bigatti e LL. CC., in quanto sono dirette a far dichiarare mancare di diritto ad intervenire in questo giudizio di rinvio il Bosler, la ditta Soria, il Jacot Guillarmond, il Le Gras, il De Veroli N. N., l'Errera e la ditta Rodocanacchi. Essi sono legittimamente comparsi, sia perchè l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Firenze giova per le ragioni esposte di sopra anche a loro, sia perchè vennero citati, insieme a tutti gli altri azionisti, a comparire avanti questa Corte, come vennero citati nelle altre fasi della lite, e come dovevano esserlo per l'indole del giudizio che si agita.

Attesochè dopo la sentenza della Corte di cassazione di Firenze il campo del disputabile si presenti assai più ristretto di quello che non fosse in passato. Oggi le questioni da risolversi possono ridursi a queste due: 1° se alle azioni Trentennali spetti il diritto di conseguire sul prezzo del riscatto il rimborso dell'intero capitale di lire 500, con preferenza alle azioni Comuni; 2° se le azioni suddette abbiano diritto ad ottenere pagamento, con preferenza alle Comuni, degli interessi in lire 30 dal 1° gennaio 1874 in poi. Ma queste due ricerche cui ora è chiamata la Corte esigono, per prima cosa, che si indaghi qual sia il significato da attribuirsi alla convenzione del 28 febbraio 1862, colla quale vennero create le 22,000 azioni dette Privilegiate. Nè si obietti esistere intorno alla interpretazione di detta convenzione la cosa giudicata ed essere interdetta per conseguenza ogni ulteriore discussione su questo proposito. Imperocchè cosa giudicata vi ha certamente, ma circoscritta al diritto che la Corte d'appello di Firenze riconobbe spettare alle azioni Trentennali, al diritto cioè di conseguire il pagamento degli interessi, in preferenza alle azioni Comuni, sulla massa di rendita consolidata costituente il prezzo del riscatto, fino a tutto il 1873. Quando però i possessori delle Trentennali si fanno a domandare che, in virtù della convenzione di cui sopra, vengano loro accordati, con preferenza, gli interessi posteriori a detto anno e il rimborso del capitale delle azioni, la convenzione stessa torna ad essere discutibile, inquantochè non è mai intervenuto un giudicato definitivo che alla medesima abbia attribuiti gli effetti ora indicati.

Attesochè per determinare quale estensione sia da attribuirsi al privilegio convenzionale di cui le azioni di nuova creazione dovevano godere e su qual subietto il privilegio stesso avesse ad esercitarsi, giova tener presenti i termini precisi della deliberazione sociale del 1862. « Il est créé « 22,000 actions privilégiées au porteur, au capital de 500 francs, portant intérêt à 6 pour 100, avec amortissement en trente ans. L'intérêt et « l'amortissement du capital de 500 « francs sont prélévés par préf rence « et privilége sur les actions ordinaires, sur les produits nets de l'exploitation, ou sur les fonds provenant « des garanties des Etats Italiens, après avoir assuré toutefois le service « des obligations. »

Serve una fugace lettura di tale articolo per andar tosto persuasi non potersi intendere ristretto il privilegio di cui dovevano godere le Trentennali al solo benefizio di un ammortamento più celere di quello stabilito per le azioni Comuni, come dai signori Bigatti e LL. CC. si sostiene; ma doversi intendere la consentita preferenza estesa sia alla soddisfazione degli interessi, sia al rimborso del capitale ai portatori delle Trentennali in qualsiasi evento, mal comportando la locuzione che vedesi usata una limitazione qualunque.

Quanto poi al subietto su cui il privilegio convenzionale doveva esercitarsi, convien riconoscere esser costituito da tutto l'attivo sociale. Nella convenzione, è verissimo, si fa parola soltanto *dei prodotti netti dell'esercizio e dei proventi delle sovvenzioni governative*; ma è certo che tali espressioni vennero adoperate non in modo tassativo, ma in modo puramente dimostrativo. Ciò è fatto manifesto in primo luogo dall'art. 43 dello statuto sociale del 1856, col quale fu stabilito che per tutta la durata della costruzione delle varie sezioni della strada, e fino a che non venissero poste in esercizio, potesse prelevarsi ogni anno sul capitale il 5 0[0 per pagare gl'interessi, mal sapendo conciliarsi siffatta prelevazione sul capitale sociale colla pretesa intangibilità del capitale stesso. In secondo luogo dall'indole del diritto alla Società spettante, imperocchè, non avendo questa che il godimento della ferrovia finchè durasse la concessione, e dovendo la proprietà al termine della concessione stessa rimaner libera allo Stato, non poteva nel 1862 venire in mente di distinguere capitale da rendita, e di parlare del capitale come di sostanza patrimoniale che la Società fosse per aver distinta dai proventi annuali. In terzo luogo dalla interpretazione che al patto fu data e nel contratto di fusione e nello statuto del 1868, niuna allusione essendosi fatta coi medesimi a prodotti di esercizio e a sussidi governativi. Finalmente, per tacere di molti altri argomenti che potrebbero addursi, dalla circostanza che quei prodotti e quei proventi che la convenzione indica come destinati alla soddisfazione delle azioni Trentennali, veggonsi indicati pure come destinati al servizio delle obbligazioni, che volevasi assicurato prelativamente su di essi. Ed invero il concetto di una garanzia limitata a certi prodotti e proventi non può ammettersi di fronte ai crediti (e niente altro che crediti sono le obbligazioni), stando a sicurezza dei medesimi tutto quanto il patrimonio del debitore.

Attesochè ammesso essersi veramente convenuto che le azioni Trentennali dovessero aver preferenza sulle Comuni, non tanto pel pagamento degli interessi, quanto pel rimborso del capitale, conviene vedere, e qui sta il nodo della questione, se per tal diritto di prelazione i possessori di dette azioni Privilegiate possano considerarsi come creditori, o non piuttosto mantengano a tutti gli effetti la veste di soci; e quando si ammetta doversi avere per soci, se il patto di preferenza, di cui sopra, urti o no coi principii che regolavano il contratto di Società nel tempo in cui la convenzione più volte rammentata ebbe vita.

Attesochè tutto porti a ritenere che i possessori delle Trentennali rivestano la qualità, anzichè di creditori, di veri e propri soci. Basterebbe a persuadersene il fatto attestato dal rapporto del Consiglio di amministrazione della Società delle Strade Ferrate Romane, presentato all'assemblea generale nel 28 febbraio 1862, e cioè che il governo pontificio, fermo nel volere che il capitale sociale rimanesse di 85 milioni di lire, in conformità dello statuto del 1856, respinse la domanda per l'emissione di 17 milioni di obbligazioni, e che il governo francese, a sua volta, esigè l'intera esecuzione dello statuto suddetto e la ricostituzione completa del capitale sociale. Ed infatti, se scopo della creazione delle 22,000 azioni privilegiate quello si fu di reintegrare il capitale sociale, mal saprebbe ravvisarsi nelle azioni stesse il carattere di obbligazioni, essendo di manifesta evidenza che il capitale non si reintegra formando un debito a carico del medesimo.

Ma a mostrare la verità del concetto sopra espresso concorrono altri validissimi argomenti. Anzitutto è da notare come nella convenzione del 28 febbraio 1862 si dichiarasse che le azioni Privilegiate non godrebbero di alcun dividendo oltre l'interesse del 6 per cento; la qual dichiarazione, che era opportuna, trattandosi di vere azioni, sarebbe stata superflua e vana in tema di obbligazioni, poichè non poteva mai sorgere in alcuno il dubbio che i creditori avessero a prender parte ai dividendi sociali. Come pure è da notare la preferenza che sulle azioni privilegiate si dà alle obbligazioni « ..... après avoir assuré toute-

fois le service des obligations, » preferenza che non avrebbe la sua ragione di essere quando e azioni Privilegiate e obbligazioni non differissero che nel nome, ma nella sostanza fossero una medesima cosa. In tal caso sarebbe stato conforme a giustizia accordare ai portatori delle une e delle altre identico trattamento.

Giova oltre a ciò considerare come sempre le Trentennali si ebbero per azioni vere e proprie. Lo dimostrano il trattato di fusione del 22 giugno 1864 e lo statuto del 19 ottobre 1868, ove si legge che il capitale delle Ferrovie Romane è rappresentato, oltrechè dalle varie categorie di azioni ivi indicate, « da n. 22,000 *azioni Trentennali Privilegiate.* » Lo dimostra la convenzione pel riscatto del 17 novembre 1873, colla quale il Governo prendeva a proprio carico tutte le passività e tutte le obbligazioni della Società, non collocando fra i creditori da dimettere i possessori delle Trentennali.

Nè per iscendere in diverso concetto potrebbe trarsi argomento dalle differenze che fra tali azioni Trentennali e le Comuni riscontransi, e che consistono principalmente in questo . che le prime dovevano godere di un interesse annuo fisso ed invariabile ed essere rimborsate in trenta anni, mentre le seconde profittavano solamente dei dividendi e dovevano ammortizzarsi entro un periodo più lungo; imperocchè non è dell'essenza del contratto di Società la perfetta uguaglianza dei lucri fra i soci, nè è contrario ai principii da cui è retto il contratto in parola che alcuni azionisti abbiano a rimanere in società per un tempo più breve degli altri.

Attesochè passando a vedere se il patto di cui si disputa sia o no valido, è da premettere che siffatta indagine va istituita di fronte all'articolo 1855 del Codice civile francese, imperocchè la convenzione con la quale creavansi le 22,000 azioni Privilegiate Trentennali aveva luogo a Parigi nell'anno 1862; ed è regola di diritto internazionale privato, della quale niuna delle parti ha mai mostrato di dubitare, che il valore intrinseco, la sostanza delle convenzioni dipende dalla legge del luogo ove esse hanno ricevuta la loro perfezione; per guisa che un atto valido o nullo secondo detta legge è valido o nullo dappertutto.

Il rammentato articolo 1855 è così concepito: « La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité « des bénéfices est nulle. Il en est de « même de la stipulation qui affran« chirait de toute contribution aux « pertes, les sommes ou effets mis dans « le fonds de la Sociéte par un ou « plusieurs des associés. »

Com'è palese, questo articolo contempla due specie di società colpite entrambe di nullità. Quella che attribuisce soltanto ad alcuno dei soci tutti quanti i lucri; l'altra, in senso inverso, in cui la perdita viene a concentrarsi sopra taluno dei soci invece di essere sopportata, in proporzione maggiore o minore, da tutti.

Nel caso attuale non si ha per fermo la prima di queste due figure di Società; poichè se da un lato ai possessori delle Trentennali veniva riservato l'interesse fisso del 6 per cento, dall'altro essi non dovevano partecipare ai dividendi e rinunziavano così ai possibili maggiori guadagni che dalla impresa potevano derivare.

Non ugualmente immune da censura però si presenta la convenzione in discorso ove si esamini sotto l'altro punto di vista della contribuzione alle perdite. La legge non dà luogo a dubbiezze di sorta. Essa in questa parte si è discostata dai principii del diritto romano, il quale ognoraquando avvenisse la partecipazione agli utili permetteva che si pattuisse dovere il danno sopportarsi da alcuno soltanto dei soci (*Leg. 29, § 1, ff. pro socio*).

Ora colla convenzione del 28 febbraio 1862 venivasi in conclusione a questo resultato, che il capitale delle Trentennali aveva da rimanere salvo ed intatto, qualunque si fosse la sorte delle azioni ordinarie; o in altri termini che il danno e le perdite dovevano sopportarsi dai possessori di queste ultime senza che ne avessero a risentire in guisa alcuna le azioni Privilegiate. E ciò è quello appunto che, come ora è stato detto, il Codice francese apertamente inibisce.

Nè si obietti che i possessori delle Trentennali non trovansi veramente nella condizione prevista dalla seconda parte, dell'articolo 1855, in quanto malgrado la preferenza loro convenzionalmente accordata, erano pur sempre esposti alla perdita dell'intero capitale in faccia ai terzi, nè più nè meno dei possessori delle Comuni. Altro è infatti questa esposizione rimpetto ai creditori della Società, altro è il contributo alle perdite di cui parla detto articolo. Tal contributo consiste nel sopportare in comune il danno cui la Società per l'esito disastroso delle operazioni sociali o per qualsiasi evento vada incontro; ed è richiesto da quei principii di equità che debbono dominare questo contratto ed a cui il legislatore ha inteso rendere omaggio.

Attesochè siasi stato ripetutamente parlato in questa causa delle così dette azioni di *priorità* o di *preferenza*, e se ne sia parlato per affermare che i possessori di tali azioni Privilegiate rivestono la qualità di soci di fronte ai terzi, di creditori di fronte agli azionisti non privilegiati, e per giungere a concludere che la validità della convenzione colla quale si pattuisca doversi il rimborso del capitale di dette azioni sempre effettuare con preferenza alle ordinarie, è universalmente riconosciuta. Quello che in ciò vi è di vero si è che siffatte azioni di *priorità*, di cui invano si cercherebbe traccia tanto nella legislazione francese che nella nostra, godono, secondo i patti posti in essere dalle parti, di alcuni vantaggi ai quali non partecipano le Comuni; ma non è altrettanto vero che sia universalmente ammessa la duplice natura delle azioni in parola e la validità di detta convenzione. Poche volte, in Italia, ebbero occasione i Tribunali di occuparsi di azioni di questa specie; ma quelle poche volte stettero per la nullità del patto in virtù del quale venisse assicurata a taluni fra i soci la prelativa ed integrale restituzione del capitale in qualsiasi evento; come ne fa fede la *romana privilegii coram De Vitten del 5 agosto 1853*, con la quale consuonano le sentenze della *Corte d'appello di Firenze in causa Levi e LL. CC. e Società delle Ferrovie Romane del 20 ottobre 1871*, e l'altra fra le stesse parti della *Corte di cassazione di Firenze del 27 marzo 1872*.

Quanto poi alla giurisprudenza francese, non sarebbe esatto e conforme al vero dirla pacifica nel senso della validità di una convenzione avente i caratteri e la natura di quella intorno alla quale attualmente si disputa (*Dalloz, nota alla sentenza della Corte d'appello di Parigi del 10 gennaio 1867 in causa Duchadoz*).

Attesochè resti a vedere se siano dovuti con preferenza ai portatori delle Trentennali gli interessi per tutto il tempo decorso dal 1873 in poi. E poichè rispetto agli interessi il patto non incontra ostacolo nel citato articolo 1855, fa d'uopo esaminare se sussista che la Società delle Ferrovie Romane rimanesse sciolta, e trovisi in istato di liquidazione fino dal 17 novembre 1873; e nel caso affermativo, quali siano gli effetti che possono derivarne.

Attesochè non sembri alla Corte potersi mettere in dubbio che nei rapporti fra gli azionisti, lo scioglimento della Società debba aversi per avvenuto fino dal momento in cui ebbe luogo la cessione della rete ferroviaria al Governo, e che da quel giorno la Società stessa sia da considerarsi in istato di liquidazione; è verissimo che la convenzione del riscatto non era valida e definitiva se non dopo che fosse stata sanzionata per legge; ma ciò significa unicamente che la cessione fu sottoposta a condizione sospensiva; dimodochè una volta avvenuta l'approvazione di tale cessione, gli effetti di questa retrotraevansi al novembre 1873. Nè si mettano innanzi gli atti addizionali del 21 novembre 1877 e del 26 aprile 1879, inquantochè tali convenzioni riguardano i rapporti della Società delle Ferrovie Romane col Governo, per conto esclusivo del quale dal 1874 la rete ferroviaria è stata esercitata.

Una prova evidentissima della verità del concetto sopraccennato, vale a dire che lo scioglimento della Società deve aversi per avvenuto fino dall'epoca suddetta, la somministra l'art. 2 della legge del 29 gennaio 1880, così concepito: « Il Governo del Re è auto« rizzato ad inscrivere sul Gran Libro « del Debito Pubblico tanta rendita « cinque per cento, *con decorrenza* « dal 1° gennaio 1874, quanta occorra « all'adempimento dei patti contenuti « nella citata convenzione del 17 no« vembre 1873 ed atto addizionale del « 21 novembre 1877 rispetto alle azioni « della Società delle Strade Ferrate « Romane. » Se fosse infatti vero che lo scioglimento della Società non dovesse retrotrarsi al giorno in cui fu stipulato il riscatto, ma si verificasse invece nel giorno in cui la convenzione fu approvata per legge, non si giungerebbe a comprendere come venisse autorizzata la inscrizione della rendita 5 per cento, promessa come correspettivo della cessione, con decorrenza dal 1° gennaio 1874. Invece la decorrenza della rendita dal giorno ora indicato riceve naturalissima spiegazione qualora si ritenga che la Società sia rimasta sciolta fino dal novembre 1873, e che da tale epoca la rete ferroviaria sia passata nel dominio del Governo.

Attesochè anche quanto agli effetti dello scioglimento della Società torni in campo la questione se i possessori delle Trentennali siano veri e proprii soci, o non piuttosto abbiano a considerarsi come creditori. Imperocchè se potessero qualificarsi come creditori, competerebbe loro certamente il diritto di essere soddisfatti degli interessi sul capitale delle azioni fino al giorno del rimborso del capitale stesso; ma la cosa è diversa se invece rivestono la qualità di soci. Che niente altro che soci essi sieno, venne già dimostrato, nè occorre qui aggiungere nuovi argomenti a sostegno di tale proposizione; e ciò posto agevolmente si comprende come ai medesimi non possano accordarsi gli interessi posteriormente al 1873. Niun dubbio che anche nello stato di liquidazione la Società vive, ma vive però al limitato effetto di realizzare i crediti, di soddisfare i debiti e di procedere a dividere i residui fra i soci.

Nuovi lucri non sono più possibili dal momento che non sono possibili nuove operazioni, e nel caso la Società cessò di operare fino da quando, alienato il suo patrimonio, proseguì l'esercizio non per conto proprio, ma per conto del Governo. Onde i portatori delle Trentennali avessero potuto ragionevolmente reclamare alcunchè a titolo di interessi dopo detta epoca, sarebbe occorsa almeno la possibilità di lucri ulteriori; infatti l'interesse del 6 per cento non era che l'equivalente aleatoriamente pattuito di quella quota eventuale .
a tali azioni.
esercizio ferr.
la Società mett
non poter spera.
sorta, non era luo.
equivalente di ciò che p.

Giova poi considerare, p
quanto poco equo sarebbe
i richiesti interessi, che ques.
bero a conseguirsi unicamente p
circostanza che l'approvazione d
convenzione pel riscatto non ebbe luo.
che dopo molti anni; senza del quale impreveduto ritardo la distribuzione del prezzo sarebbe avvenuta in epoca prossima alla cessione. Così una mera accidentalità diverrebbe sorgente per taluno di guadagno, per altri di danno.

Attesochè sostenga la difesa del Koenigswarther che quand'anche avesse a dirsi avvenuto lo scioglimento di cui sopra fino dal novembre 1873, ciò nonostante derivando questo scioglimento e la conseguenziale cessazione dei proventi dal fatto volontario della Società, gli azionisti Comuni non potrebbero desumerne una ragione per non adempire l'obbligazione che assunsero verso i portatori delle Trentennali. Tal concetto però è manifestamente errato. Si pretende infatti distinguere una categoria di azionisti dagli altri, quasichè alla cessione si divenisse per volontà di una parte soltanto dei soci; mentre fu l'assemblea degli azionisti, nè poteva essere diversamente, che nell'adunanza generale del 18 settembre 1873 deliberò di accettare il riscatto alle condizioni proposte dal Governo, per ovviare al disastro da cui la Società era minacciata. Se il riscatto pertanto avvenne per volontà dell'intero corpo sociale e non di una fra le varie categorie di azionisti, non può essere consentito ai portatori delle Trentennali sottrarsi alle conseguenze che dalla convenzione posta in essere derivano, rigettando la responsabilità di questa sugli azionisti Comuni.

Attesochè non apparisca meglio fondata l'istanza che i portatori delle Trentennali in via di ipotesi propongono, diretta ad ottenere nel caso di diniego degli interessi al sei per cento dal 1° gennaio 1874, quella parte di rendita che possa loro competere coi relativi tagliandi da detta epoca. E di vero, tutto quanto il Governo promesse come corrispettivo della cessione a lui fatta della rete ferroviaria, senza distinzione fra valore della rendita e tagliandi non anche pagati, fa parte del prezzo; e rispetto al prezzo, salvo il prelevamento degli interessi decorsi fino a tutto il 1873, sui cui esiste ormai cosa giudicata, le azioni Trentennali trovansi, per le ragioni sopra indicate, in condizioni pari perfettamente a quella delle Comuni. Uguale sistema dunque per le une, come per le altre, dovrà seguirsi nella repartizione delle somme distribuibili.

Attesochè sia così di giustizia riformare parzialmente la sentenza appellata, e quanto alle spese, tenuto conto della non comune gravità delle questioni che in questa causa dovevano risolversi, apparisca opportuno compensarle fra le parti.

P. Q. M.

Previo rigetto delle istanze dei signori Carlo Bigatti e LL. CC. dirette a far dichiarare mancar di diritto ad intervenire nel giudizio attuale i signori Luigi Bosler, Odoardo Jacot Guillermond, Carlo Le Gras, Vittorio De-Veroli nei nomi, Giacomo Errera, la ditta fratelli Soria, e la ditta Rodocanachi e figli, e previo rigetto pure delle istanze dei signori Bigatti e LL. CC., commendatore Edoardo Deodati nei nomi ed altri interessati, dirette a far dichiarare che la sentenza della Corte di cassazione di Firenze del 27 giugno 1882, pubblicata il 10 luglio

... al signor ... che per tutti ...ennali fu stato ... sentenza della ... Firenze de' 13-23 ...gne l'appello interpo...gnori Bigatti e LL. CC. ...sentenza del Tribunale ci...Firenze, ff. di Tribunale di ...rcio, del 28 dicembre 1880, pub...ata il 31 dicembre dello stesso ...no; e riformando parzialmente detta sentenza, dichiara non essere i possessori di azioni Trentennali nel diritto di conseguire pagamento sul prezzo del riscatto, con preferenza alle azioni Comuni, del capitale corrispondente al valore nominale di ciascuna azione. Rigetta l'appello incidentale del signor Giulio Koenigswarther insieme ad ogni istanza in tesi e in ipotesi dal medesimo proposta, dichiarando non avere i possessori di azioni Trentennali diritto ad ottenere pagamento con preferenza alle azioni comuni sul prezzo del riscatto suddetto degli interessi dal primo gennaio 1874 in poi.

Compensa fra le parti le spese tanto di primo che di secondo grado.

Richiede per ultimo in quanto occorra il cavalier presidente del Tribunale di Livorno per la destinazione di un usciere che notifichi la presente sentenza al contumace signor Giuseppe Lattes, ed il cavalier presidente del Tribunale di Firenze perchè faccia uguale destinazione rispetto ai contumaci domiciliati in quel circondario.

Così pronunziato in Lucca, nella camera di consiglio dalla Corte d'appello di detta città, sezione civile, questo di 10 maggio 1883. — Carlo Cesarini - Giovanni Antolini - Amilcare Lanzilli - Paolo Parenti, estensore - Raimondo Ciccone — Sosipatro Betti vicecancelliere.

Pubblicata la presente sentenza mediante lettura ai termini dalla legge da me infrascritto vicecancelliere alla pubblica udienza del dì 22 maggio 1883 — Sosipatro Betti.

Registrata a Lucca li 23 maggio 1883, lib. 19, fol. 149, n. 420 (Atti giudiziari). Ricevute lire 24 — Il ricevitore Fouque.

Per copia conforme, salvo ecc.,
Per il canc. Sosipatro Betti.

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

N. 160. Rilasciata la presente prima copia in forma esecutiva alle richieste dei signori Carlo Bigatti e LL. CC. questo dì 26 maggio 1883.

Per il canc. Sosipatro Betti.

Per copia conforme, salvo ecc.,
Dott. Lelio Chicca.

Autenticata da me vicecancelliere li 15 luglio 1883.

F. Masseangeli vicecanc.

Il primo presidente della Corte di appello di Lucca,

Visto il soprascritto ricorso;

Vista la sentenza di questa Corte del 10-23 maggio 1883, in causa Bigatti LL. CC. e Koenigswarther LL. CC.;

Visto l'articolo 385 Codice di procedura civile,

Destina l'usciere di questa Corte, Raffaello Morelli, per la notificazione della sentenza ai contumaci portatori delle azioni Trentennali e Privilegiate Senesi e Comuni della Società delle Strade Ferrate Romane, da farsi nel circondario di questa Corte.

Lucca, 15 giugno 1883.

Cesarini.
Sosipatro Betti.

Per copia conforme, salvo, ecc., rilasciata al procuratore Lelio Chicca questo di 15 giugno 1883,

Sosipatro Betti.

Per copia conforme,
D. Lelio Chicca.

Autenticata da me vicecancelliere, venti luglio 1883.

F. Masseangeli.

Questo giorno venti luglio dell'anno milleottocentottantatre.

Io infrascritto usciere, addetto alla Corte di appello di Lucca, ivi domiciliato,

Sulle istanze del signor avvocato Edoardo Deodati, senatore del Regno, nella qualità di presidente e rappresentante della Commissione liquidatrice della Società delle Strade Ferrate Romane in liquidazione, domiciliato elettivamente in Lucca presso il signor avvocato Jacopo Luchini, suo procuratore, dei signori Carlo Bigatti, Luigi Vimercati, Annibale Terruggia e Luigi Cusani, domiciliati a Milano, ed elettivamente in Lucca presso il loro procuratore avv. Lelio Chicca, dei signori Teofilo Levi e C., cav. Giorgio Valensin, e Leone Pacifici, domiciliati a Firenze, ed elettivamente in Lucca presso il loro procuratore avv. Cesare Chicca, del signor Francesco Ricci-Oddi, domiciliato a Piacenza, ed elettivamente in Lucca presso il dottor Michele Pellegrini, suo procuratore, del signor Giovanni Cameroni, domiciliato a Trieste, ed elettivamente in Lucca presso il suo procuratore dottor Diego Lorenzi, dei signori Edoardo Jacot Guillermond e Carlo Legras, domiciliati a Neuchâtel, ed elettivamente in Lucca presso il loro procuratore avvocato Alessandro Pucci, del sig. Dario Soria, nella qualità di rappresentante la ditta fratelli Soria, domiciliato a Livorno, ed elettivamente in Lucca presso l'avvocato Italo Masseangeli, suo procuratore, dei signori Vittorio De-Veroli, direttore e rappresentante la Banca di Livorno, Giacomo Errera e ditta Rodocanacchi e C., domiciliati a Livorno, ed elettivamente in Lucca presso l'avvocato Antonio Gherardi-Angiolini, loro procuratore, dei signori Luigi Balossi, Angelo Bensoni, Gaetano Andreoli, domiciliati a Milano, Tito Inghilesi, domiciliato a Firenze, Ulrico Geisser, in proprio e quale rappresentante la ditta Ulrico Geisser e C. di Torino, avv. Orlando Giannotti, nella qualità di curatore della eredità beneficiata del fu Carlo Pavoli, domiciliato a Firenze, Ernesto Ippolito Prevost, Carlo Raimond Durand, Valentino Mac-Surney, Enrico De Cintrè, Giuseppe Francesco Gassin, Enrico Nicolas, come rappresentante la Banca Neuchâteloise, Antonio De-Rudematten, Eugenio Humbert, Francesco Malfatti, Edoardo De-Pury, e Alberto Nicolas, tutti questi eligenti domicilio in Lucca presso e nello studio dell'avv. Alessandro Pucci, Giulio Hamsolm, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsolm di Venezia, Aronne Lattis ed Isacco Sacerdoti, di Venezia, cav. Enrico Texeira, di Trieste, Francesco Bisognini, conte Niccolò Papadopoli, di Venezia, e Giuseppe Lattes, di Livorno, tutti questi eleggenti domicilio in Lucca presso e nello studio dell'avv. Lelio Chicca, e tutti indistintamente eleggenti domicilio in Roma nello studio legale e presso il signor avvocato Giulio Paolucci, in via Campo Marzio, n. 46, salva espressa protesta per conto di essi istanti di non intendere, come non intendono, con questa notificazione precludersi l'adito a ricorrere in Cassazione contro l'infrascritta sentenza, anzi espressamente riservandosi il diritto a interporne quel ricorso ciascuno nel suo interesse,

Ho notificato

copia separata autenticata conforme della soprascritta sentenza, profferita dalla Corte di appello di Lucca nel dì 10-22 maggio 1883, registrata il 23 detto, lib. 19, f. 149, n. 420, con lire 24, da Fouque, non che del decreto del comm. primo presidente della ridetta Corte di appello del 15 luglio 1883, col quale vengo destinato alla notificazione della sentenza stessa ai contumaci residenti nel circondario della stessa Corte, a tutti gli ignoti portatori delle azioni Trentennali Privilegiate Senesi e Comuni della Società delle Strade Ferrate Romane, affiggendo una copia dell'una e dell'altro alla porta esterna della prefata Corte, rilasciando dell'una e dell'altro altra copia al cav. procuratore del Re presso il Tribunale civile di questa città, rilasciandola al suo uffizio, parlando al titolare stesso sig. cav. avv. Filippo De Andreis, e facendola inserire insieme col presente referto da me firmato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale degli annunzi giudiziari della provincia di Lucca.

L'usciere Raffaele Morelli.

Il presidente del Tribunale civile e correzionale di Firenze,

Visto il ricorso e la richiesta contenuta nella sentenza profferita dalla Corte d'appello di Lucca il 10-23 maggio 1883 infra i signori Carlo Bigatti e LL. CC. contro Koenigswarther Giulio e LL. CC.;

Visto l'art. 385 del Codice di procedura civile,

Destina l'usciere di questo Tribunale, avente giurisdizione nel circondario della locale Corte d'appello, Geremia Chiarini, ad eseguire la notificazione di copia della surricordata sentenza ai convenuti contumaci, domiciliati nel circondario di questo Tribunale.

Li 20 giugno 1883.

Il presidente Canna.
A. Tronci vicecancelliere.

Per copia conforme, salvo ecc.
F. Bosi.

Questo dì ventiquattro luglio dell'anno milleottocentottantatre.

Io infrascritto usciere addetto al R. Tribunale civile e alla R. Corte di appello di Firenze, quivi domiciliato,

Sulle istanze dei signori avv. Edoardo Deodati, senatore del Regno, nella qualità di presidente e rappresentante della Commissione liquidatrice della Società delle Strade Ferrate Romane in liquidazione, domiciliato elettivamente in Lucca presso il signor avvocato Jacopo Luchini, suo procuratore; dei signori Carlo Bigatti, Luigi Vimercati, Annibale Terruggia e Luigi Cusani, domiciliati a Milano, ed elettivamente in Lucca presso il loro procuratore avv. Lelio Chicca; dei signori Teofilo Levi e C., cav. Giorgio Valensin e Leone Pacifici, domiciliati a Firenze, ed elettivamente in Lucca presso il loro procuratore avv. Cesare Chicca; del signor Francesco Ricci-Oddi, domiciliato a Piacenza, ed elettivamente in Lucca presso il dott. Michele Pellegrini, suo procuratore; del signor Giovanni Cameroni, domiciliato a Trieste, ed elettivamente in Lucca presso il suo procuratore dott. Diego Lorenzi; dei signori Edoardo Jacot Guillermoud e Carlo Le Gras, domiciliati a Neuchâtel, ed elettivamente in Lucca presso il loro procuratore avvocato Alessandro Pucci; del signor Dario Soria, nella qualità di rappresentante la ditta fratelli Soria, domiciliato a Livorno, ed elettivamente in Lucca presso l'avv. Italo Masseangeli, suo procuratore; dei signori Vittorio De Veroli, direttore e rappresentante la Banca di Livorno, Giacomo Errera e ditta Rodocanacchi e C., domiciliati a Livorno, ed elettivamente in Lucca presso l'avv. Antonio Gherardi Angiolini, loro procuratore; dei signori Luigi Balossi, Angelo Benzoni, Gaetano Andreoli, domiciliati a Milano; Tito Inghilesi, domiciliato a Firenze; Ulrico Geisser, in proprio e quale rappresentante la ditta U. Geisser e C., di Torino; avv. Orlando Giannotti, nella qualità di curatore della eredità beneficiata del fu Carlo Pavoli, domiciliato a Firenze; Ernesto Ippolito Prevost, Carlo Raimond Durand, Valentino Mac-Surney, Enrico De Cintrè, Giuseppe Francesco Gassin, Enrico Nicolas, come rappresentante la Banca Neuchâteloise, Antonio De Rudematten, Eugenio Humbert, Francesco Malfatti, Edoardo De Pury e Alberto Nicolas, tutti questi eligenti domicilio in Lucca presso e nello studio dell'avvocato Alessandro Pucci; Giulio Hamsolm, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsolm, di Venezia; Aronne Lattis ed Isacco Sacerdoti, di Venezia; cav. Enrico Texeira, di Trieste; Francesco Bisognini; conte Nicolò Papadopoli, di Venezia, e Giuseppe Lattes, di Livorno, tutti questi eleggenti domicilio in Lucca presso e nello studio dello avvocato Lelio Chicca, e tutti poi indistintamente eleggenti domicilio in Firenze presso e nello studio dell'avvocato Francesco Morghen, via Ginori, n. 6, ed in Roma presso e nello studio dell'avv. Giulio Paolucci, via Campo Marzio, n. 46, salva espressa protesta per conto di essi instanti che non intendono con questa notificazione precludersi l'adito a ricorrere in Cassazione contro l'infracitata sentenza, anzi espressamente riservandosi il diritto a interporre quel ricorso ciascuno nel suo interesse.

Ho notificato

Copia separata autenticata conforme della soprascritta sentenza proferita dalla R. Corte d'appello di Lucca nel dì 10-22 maggio 1883, registrata il 23 detto, lib. 19, fol. 149, n. 420, con lire 24, da Fouque, non che del decreto del cav. presidente del R. Tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 20 giugno, col quale vengo destinato alla notificazione della sentenza stessa ai contumaci residenti nel circondario del Tribunale suddetto, a tutti gli ignoti portatori delle azioni Trentennali, Privilegiate Senesi e Comuni della Società delle Strade Ferrate Romane, facendola inserire insieme col presente referto da me firmato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Firenze.

4186 L'usciere Geremia Chiarini.

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI FROSINONE.

Nota per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale suddetto rende noto che all'udienza del 24 luglio volgente, innanzi allo stesso Tribunale, all'asta pubblica, ebbe luogo la vendita dell'immobile sottodescritto, esecutato ad istanza di Vinciguerra Paolina, vedova del fu Domenico Stampa, madre e tutrice dei minorenni Filippo e Teresa Stampa, nonchè di Stampa Luigi e Stanislao, domiciliati elettivamente in Frosinone, a danno di Lucidi Giuseppe, di Ferentino.

Descrizione dell'immobile.

Tre vani ad uso di botteghe a piano terra nell'interno di Ferentino, nella via Consolare, al civico n. 31-A-B-C, segnati in mappa Città n. 713 1/2, gravati dell'annuo tributo verso lo Stato in lire 4 50.

Che detto stabile fu deliberato ai succitati signori Vinciguerra e Stampa per il prezzo di lire 270.

Avverte pertanto che su tale prezzo può farsi l'aumento del sesto nel termine di giorni quindici da quello dello incanto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria, e che tale termine scade il giorno 8 agosto 1883.

L'offerente dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 680 Codice di procedura civile.

Frosinone, lì 25 luglio 1883.

4202 G. Bartoli vicecanc.

ESATTORIA COMUNALE DI VITERBO

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che ad ore 10 antimeridiane del giorno 16 agosto 1883 avranno luogo avanti la Pretura mandamentale di Viterbo le seguenti subaste a danno dei contribuenti appresso designati:

1. A danno di Pallotta Domenico fu Luigi, domiciliato in Viterbo — Casa in Viterbo, confinante col vicolo, Capobianchi Giuseppe, Arcangeli Vittoria di Lazzaro, distinta alla sez. 32ª, col numero di mappa 2583, del reddito catastale di lire 78 75, prezzo lire 590 62.

2. A danno di Paolucci Arcangelo di Mattia, domiciliato in Viterbo — Terreno in Viterbo, vocabolo Poggino, confinante la strada, Ravicini Marianna, Giusti Vincenzo, estensione ettaro 1 2170, distinto in mappa alla sezione 7ª, coi numeri 547, 548, 549, 1480, del reddito catastale di scudi 78 59, prezzo lire 374 92.

3. A danno di Paolucci Mattia fu Giov. Battista, domiciliato in Viterbo — Terreno in Viterbo, vocabolo Pettinara, confinante con la strada della Quercia e da vari lati Paolucci Domenico, della superficie di ettaro 1 0430, distinto in mappa alla sez. 7ª, coi nn. 312, 2056, 2057, 2059, 2061, del valore censuario di scudi 253 83, prezzo lire 1210 76.

4. A danno di Brevieri Rosa fu Domenico vedova Pieroni, domiciliata in Viterbo — Casa in Viterbo, via del Palazzaccio, confinante con la strada da due lati, la chiesa di San Rocco e Tosoni Francesco fu Camillo, distinta in mappa alla sezione 32ª, coi nn. 1717, 1718|2, del valore censuario di scudi 22 50, prezzo lire 562 50.

5. A danno di Signorelli Vincenzo, di primo letto. Giuseppe, Benedetto fu Giov. Battista, di secondo letto, domiciliati in Viterbo — Casa in Viterbo in via Valle Cupa, confinanti da molti lati la strada, Del Tavano Fortunato e la proprietà Lomellini, distinta in mappa alla sezione 32ª, col n. 2772|2, del reddito di lire 54, prezzo lire 405.

6. A danno di Signorini Agostino fu Vincenzo, domiciliato a Viterbo — Casa in Viterbo al vicolo della Rocca, confinante la via, Moscatelli Scipione e Selvaggini Caterina, distinta in mappa alla sezione 32ª, col n. 1975|2, del reddito di lire 18 75, prezzo lire 130 62.

7. A danno di Laurenti Rosa in Andreucci, domiciliata in Viterbo e Andreucci Battista, Giannelli Rachele Rinaldo, Almantina, domiciliati in Viterbo — Terreno in Viterbo, vocabolo Piscine e Bulicame, confinante Grispigni Vincenza da più lati e Cappellania Liberati, salvi ecc., dell'estensione di are 5 10, distinto in mappa alla sezione 3ª, col n. 770, del valore censuario di scudi 12 75, prezzo lire 60 57. Enfiteuta all'Abbazia della Palomba. Si espropria utile e diretto dominio.

Comune di Bagnaia.

8. A danno di Vocioni Giuseppe fu Francesco, domiciliato in Bagnaia — Casa in Bagnaia in via Traversa, confinante via Traversa, De Rossi Luisa e Vincenzo ed altra strada, distinta col n. 17 sub. 2, del reddito catastale di lire 22 50, prezzo lire 168 75.

9. A danno di Rossi Giuseppe fu Francesco, domiciliato in Bagnaia — Casa in Bagnaia, confinante da due lati la via, Petri Angelo e Pietro, salvi ecc., distinta col n. 1076, del reddito di lire 108, prezzo lire 810.

10. A danno di Biscetti Girolamo fu Alessandro, domiciliato in Bagnaia — Casa in Bagnaia, via Malatesta, confinante Pannucci Alessandro, via Malatesta e via del Palazzetto, distinta in mappa col n. 49 sub. 2, del reddito di lire 90, prezzo lire 675.

11. A danno di Giannini Giuseppe e Saturnino fu Francesco, domiciliato in Bagnaia — Casa in Bagnaia, in via Schizza l'Oca, confinante con Erasmi Antonio, via Ortana e via Schizza l'Oca, distinta col n. 175|4, del reddito di lire 56 25, prezzo lire 421 87.

12. A danno di Milioni Francesco fu Giov. Maria, domiciliato in Bagnaia — Terreno in Bagnaia, vocabolo Cerreta, confinante la strada, Ferrari Francesco e Giov. Battista e Milioni Stefano, della superficie di tavola 1 60, distinto in mappa col n. 2548, del valore censuario di scudi 20 18, prezzo lire 96 25.

Comune di San Martino.

13. A danno di Camilli Giov. Battista del fu Domenico, domiciliato in San Martino — Terreno in San Martino, vocabolo Mazzatosta, confinante la strada, Spolverini Silvestro e Camilli Luigi, della superficie di ettaro 1 29, distinto in mappa coi nn. 1460, 1461, 1513, del valore censuario di scudi 12 92, prezzo lire 61 44. Livellario al principe Doria. Si espropria utile e diretto dominio.

L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in denaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile, nè al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo assegnato a ciascun immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi alla aggiudicazione, e più pagare tutte le spese d'asta, di registro e contrattuali.

Occorrendo un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo il 23 agosto ed il secondo il 30 agosto 1883, nel luogo ed ora suindicati.

Viterbo, il 24 luglio 1883.

4203 Per l'Esattore — *Il Collettore*: C. COCCIA.

Prefettura della Provincia di

Avviso d'Asta.

Alle ore 11 antimeridiane di sabato 11 agosto prossimo, in una ... di questa Prefettura, e nanti l'illustrissimo signor prefetto, o di c... esso, si addiverrà, col metodo dell'estinzione di candela vergine, allo in... per lo

Appalto dal 1° settembre 1883 al 31 dicembre 1885 delle provviste di viveri, cioè carne, vino ed aceto e condimento, necessari pel mantenimento delle guardie e dei detenuti, non che per gli altri bisogni di servizio della casa di pena di Noto.

L'appalto è diviso in tre lotti, conformemente al quadro dimostrativo qui in piedi riportato, e per ogni lotto sarà tenuta una distinta licitazione, giusta la progressione e composizione dei lotti stessi, apparente dal menzionato quadro.

L'asta verrà aperta sul prezzo stabilito per ogni lotto, e le offerte in ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sul montare complessivo di ciascun lotto. L'appalto resterà aggiudicato all'ultimo migliore offerente.

Gli attendenti all'asta per esservi ammessi dovranno presentare:

a) Un certificato di moralità, di data non anteriore di sei mesi, rilasciato dall'autorità del luogo del rispettivo domicilio;

b) Altro certificato attestante l'idoneità all'impresa;

c) La ricevuta della Tesoreria provinciale di Siracusa, dalla quale risulti il fatto deposito, in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa del giorno del deposito, della somma uguale al tre per cento dello importare del lotto al quale si vuole concorrere.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo aggiudicato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni 15, successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Aggiudicato definitivamente l'appalto, l'aggiudicatario dovrà presentarsi per stipulare il relativo contratto, nel termine di otto giorni a partire da quello dell'avvenuta aggiudicazione, prestando la cauzione definitiva in numerario od in cartelle come sopra, corrispondente al 5 per cento del montare dell'assunta impresa.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di bollo e registro sono a carico dell'appaltatore, in proporzione, ben s'intende, dei vari lotti.

Il capitolato d'appalto trovasi visibile in questa Prefettura in tutte le ore d'ufficio.

Lotto	Generi		Importo	Totale
Lotto 1°	Carne chil. 15400 a L. 1 60	importo		L. 24,640 »
Lotto 2°	Vino ett. 121 3334 a L. 40	id.	L. 4853 33	» 5,084 79
	Aceto ett. 7 4666 a L. 31	id.	» 231 46	
Lotto 3°	Conserva pomidoro chil. 23 333 a L. 2 45	id.	» 57 16	» 9,383 96
	Lardo chil. 3406 667 a L. 2 10	id.	» 7154 »	
	Uova dozzine 1810 2|3 a L. 1 20	id.	» 2172 80	

Siracusa, 21 luglio 1883.

4184 *Il Segretario delegato*: E. ADORNO.

Prefettura della Provincia di Catania

Notificazione.

Nel primo avviso d'asta in data 17 corrente, per lo appalto della fornitura dei foraggi occorrenti al deposito dei cavalli stalloni di Catania, indicavasi per la cauzione diffinitiva la somma di lire 3000.

Invece è da ritenersi dovere la suddetta cauzione corrispondere ad un decimo dello importo della fornitura di un anno, cioè a lire 2637 52 anzichè alla somma di lire 3000 nel suddetto avviso indicata.

Si rende ciò di pubblica ragione per opportuna conoscenza e norma.

Catania, 24 luglio 1883.

Per la R. Prefettura

4205 *Il Segretario delegato ai contratti*: G. avv. RONSISVALLE.

AVVISO DI CONCORSO.

Vacando la seconda piazza di notaio nel comune di Vallo della Lucania, appartenente al Consiglio notarile di Vallo della Lucania, il sottoscritto lo rende di pubblica ragione, ed invita tutti coloro che aspirano a tale posto di avanzarne dimanda al suddetto Consiglio entro i 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, corredandola dei necessari documenti, a norma dell'art. 10 della legge sul Notariato 6 aprile 1879, approvata con R. decreto 25 maggio detto anno, n. 4900.

Vallo della Lucania, li 25 luglio 1883.

Il presidente del Consiglio notarile

4194 TOMMASO DI ALESSIO.

AVVISO DI CONCORSO.

Vacando la piazza di notaro nel comune di Gioj, appartenente al Consiglio notarile di Vallo della Lucania, il sottoscritto lo rende di pubblica ragione, ed invita tutti coloro che aspirano a tal posto di avanzarne dimanda al suddetto Consiglio, entro i 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, corredandola dei necessari documenti a norma dell'articolo 10 della legge sul Notariato 6 aprile 1879, approvata con R. decreto 25 maggio detto anno, n. 4900.

Vallo della Lucania, li 24 luglio 1883.

Il presidente del Consiglio notarile

4195 TOMMASO DI ALESSIO.

...one dell'Opificio di Arredi Militari in Torino

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 57).

... dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di ...vviso d'asta del giorno 4 luglio 1883, n. 47, per le provviste qui sotto descritte, è stato in incanto d'oggi deliberato coi seguenti ribassi:

Numero ...	INDICAZIONE DELLE PROVVISTE	Unità di misura	Quantità	Riparto in lotti	Quantità per cadun lotto	Prezzo parziale	Importo di ogni lotto	Importo totale delle provviste	Ribassi avuti per ogni 100 lire	Somma richiesta per cauzione per ogni lotto	Termine per la consegna da computarsi dal giorno successivo a quello dell'avviso dato al provveditore dell'approvazione del contratto
1	Cuoio nero.	Chil.	4000	1	4000	4 40	17,600 »	17,600 »	7 15	1800 »	Giorni 100
2	Cuoio nero.	»	4000	1	4000	4 40	17,600 »	17,600 »	8 96	1800 »	
3	Cuoio nero.	»	4000	1	4000	4 40	17,600 »	17,600 »	9 20	1800 »	
4	Cuoio nero.	»	4000	1	4000	4 40	17,600 »	17,600 »	9 95	1800 »	

Epperciò si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade alle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 8 agosto 1883, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta deve essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle 8 alle 11 ant. e dalle ore 3 alle 6 pomeridiane di tutti i giorni non festivi, ovvero presso le Direzioni territoriali d'artiglieria od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Torino, addì 24 luglio 1883.

4209 *Il Direttore dei conti*: BUZANO.

AVVISO. 4212

L'ingegnere Giuseppe Ansiglioni, autore di un progetto di ferrovia Roma-Viterbo, rende di pubblica ragione per ogni effetto, di avere con atti del 26 e 27 corrente luglio receduto dalle Società stipulato, per attuare il suo progetto, coi signori avv. Antonio Oliva e Federico Lindheimer il 15 gennaio 1881, e colla ditta F. Carpi e C. il 21 stesso mese.

Roma, 27 luglio 1883.

DECRETO.

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

La Corte di appello di Lucca, sezione civile, riunita in camera di consiglio,

Visto l'atto del 31 maggio 1883, registrato a Lucca il 4 giugno successivo, libro 19, foglio 160, n. 454, con lire 60, presentato in copia con ricorso del 6 giugno detto per la sua omologazione, col quale la nobile signora Teresa del fu conte Michele Costa Reghini nei Perini dichiarò di adottare la signora Maria Alessandrina Maracchi, e quest'ultima a sua volta dichiarò di consentire all'adozione offertale;

Visti i documenti prodotti col ricorso antedetto;

Verificato risultare il concorso e lo adempimento delle condizioni richieste dal Codice civile del Regno, al libro I, titolo VII, cap. 1° e 2°;

Sentito il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni;

Sentita la relazione del consigliere cav. Paolo Parenti;

Visti gli articoli 215, 216, 218 del vigente Codice civile,

Decreta:

Si fa luogo alla adozione di cui si tratta, ed ordina che il presente decreto venga pubblicato ed affisso in copia autentica alla porta esterna di questa Corte d'appello, a quella dei Tribunali di Lucca e di Firenze, e dei palazzi di residenza di quei Municipi, e che inoltre sia inserito nel Giornale degli annunzi giudiziari della provincia di Lucca e di Firenze o nel Giornale ufficiale del Regno.

Così pronunziato dalla Corte di Lucca nell'adunanza di camera di consiglio del dì ventuno giugno milleottocentottantatre.

Carlo Cesarini.
Martorelli Pier Francesco.
Amilcare Lanzilli.
Paolo Parenti.
Raimondo Ciccone.

4196 SOSIPATRO BETTI vicecanc.

Direzione del Genio Militare di Verona

Avviso d'Asta (N. 83)

per nuovo incanto in seguito ad offerta non inferiore al 20mo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che venne presentato in tempo utile il ribasso di lire 5 05 per cento sui prezzi dell'estimativo n. 56, ai quali nell'incanto delli 16 luglio 1883 risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta nn. 78 e 81, in data 6 e 16 luglio 1883, risguardante la

Costruzione di un tronco di strada dal Piano di Castagnè alla posizione di Monte Castelletto sopra Cancello in Verona, per l'ammontare di lire 80,000, da eseguirsi nel termine di giorni cento,

per cui, dedotto il ribasso d'incanto di lire 23 23 e quello di lire 5 05 per cento offerto durante i fatali, residuasi il suo importare a lire 58,314 49.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione, sito sul Corso di Porta Palio, al civico n. 73, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, alle ore 3 pomeridiane del giorno 2 agosto 1883, sulla base dei sopraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso, oltrechè in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Le condizioni per l'appalto sono visibili presso l'ufficio della Direzione predetta, dalle ore 9 alle ore 11 antimeridiane, e dalle ore 2 alle ore 4 pomeridiane.

Gli aspiranti all'appalto, per esservi ammessi, dovranno presentare un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati, nonchè un attestato di persona dell'arte (confermato da un direttore del Genio militare), il quale sia di data non anteriore di due mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto per determinate opere pubbliche e private, con indicazione del genere ed entità di lavoro pel quale sono ritenuti idonei. Dovranno inoltre depositare presso la Direzione suddetta, ovvero presso le Intendenze di finanza di Verona, Mantova e Vicenza, la somma di lire 8000, in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati tanto alla sede della Direzione territoriale del Genio in Verona, quanto agli uffici dell'arma da essa dipendenti di Mantova o Vicenza. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Un'ora prima dell'apertura dell'asta cesserà il ricevimento dei depositi.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato a Verona, addì 22 luglio 1883.

Per la Direzione
Il Segretario: DURELLI.

4210

CONSIGLIO NOTARILE
dei distretti riuniti di Roma, Civitavecchia, Velletri.

AVVISO DI CONCORSO.

Con R. decreto 15 aprile 1883 accettavasi la rinuncia volontaria del cavaliere Pietro Moscatello dal posto di conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di questa città, e conseguentemente S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia deliberava doversi riaprire il concorso al posto suddetto.

Analogamente quindi a tale disposizione,

Il sottoscritto,

Visto l'art. 88 della legge sul Notariato 25 maggio 1879, testo unico;

Visti gli articoli 91 e 92 del regolamento per l'esecuzione della detta legge 23 novembre 1879, nonchè la circolare Ministeriale 8 gennaio 1880,

Invita

gli aspiranti al posto di conservatore e tesoriere dell'Archivio suddetto a voler presentare entro un mese da oggi a questo Consiglio le domande in carta da bollo da una lira, insieme ai relativi titoli e documenti.

Hanno diritto a concorrervi tutti i notari esercenti e coloro che abbiano i requisiti necessari alla nomina a notaro, valendo come titolo di preferenza la speciale attitudine alle discipline degli Archivi per la conservazione e regolare tenuta delle carte e la conoscenza dei caratteri antichi.

Lo stipendio è di lire cinquemila annue, e l'eletto dovrà presentare, entro due mesi dal giorno della nomina, nei modi stabiliti negli articoli 17 e 18 della citata legge, una cauzione rappresentante una rendita annua di lire cinquecento.

Coloro che avendo concorso nel primo esaurito esperimento intendessero ripresentarsi, potranno essere ammessi, sol che rinnovino in tempo utile la domanda, richiamando i documenti già esibiti, quali, a cura della segreteria di questo Consiglio, verranno dal precedente trasportati ed uniti agli atti del nuovo concorso.

S'intenderanno decaduti dal concorso coloro che presentassero la domanda spirato il termine di un mese fissato dall'art. 91 del detto regolamento.

Roma, dalla sede del Consiglio, questo dì 20 luglio 1883.

Il presidente A. VENUTI.

4198 Il segretario FILIPPO DELFINI.

CAMERANO NATALE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.